



**DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT**  
**LAUREA TRIENNALE**  
**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT**

**TESI IN**  
**SCIENZE DELLE FINANZE**

**“L’IMPOSTA SOCIETARIA: REGIMI FISCALI A  
CONFRONTO”**

**RELATORE:**

**Ch.ma Prof.ssa**

**Alessandra TACCONE**

**CANDIDATO:**

**Sebastiano NICOTRA**

**Matricola: 156831**

**ANNO ACCADEMICO 2011-2012**

**INDICE:**

**INTRODUZIONE.**

**1. L'IMPOSTA SOCIETARIA: ASPETTI INTRODUTTIVI DEL TRIBUTO.**

- 1.1 Giustificazioni economiche dell'imposta societaria.
- 1.2 Problematiche e soluzioni sulla doppia imposizione.
- 1.3 L'imposta societaria: elementi essenziali del tributo.

**2. L'IMPOSTA SOCITARIA NEI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA.**

- 2.1 L'imposta societaria in Italia: l'Ires.
- 2.2 L'imposta societaria in Francia: la *Impot sur les sociétés*.
- 2.3 L'imposta societaria in Germania: la *Corporate Tax*.
- 2.4 L'imposta societaria in Gran Bretagna: la *Corporate Tax*.
- 2.5 L'imposta societaria in Spagna.

**3. L'IMPOSTA SOCIETARIA IN ALCUNI PAESI EXTRA EUROPEI.**

- 3.1 L'imposta societaria in Corea del Sud.
- 3.2 L'imposta societaria negli Stati Uniti d'America.
- 3.3 L'imposta societaria in Florida.
- 3.4 L'imposta societaria in Cina.
- 3.5 L'imposta societaria nella Federazione degli Emirati Arabi Uniti.

**4. CAPITALIZZAZIONE E INVESTIMENTI ALL'ESTERO: UN CONFRONTO TRA I VARI SISTEMI FISCALI.**

- 4.1 Imposizione fiscale: effetti distorsivi ai fini della capitalizzazione d'impresa.

4.2 Tassazione internazionale del capitale: neutralità e distorsione.

4.3 Imprese italiane all'estero: incentivi e benefici fiscali.

***CONCLUSIONI.***

## ***INTRODUZIONE.***

L'obiettivo principale dell'elaborato, è quello di individuare un sistema fiscale che garantisca neutralità nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese e che inoltre offra benefici e incentivi di carattere fiscale per gli investitori che volessero apportare i loro capitali all'estero. Il risultato, è raggiunto attraverso l'analisi dell'imposta societaria di dieci Paesi, cercando così di creare una piccola riproduzione dell'intero panorama internazionale. L'Italia, la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna, sono gli esponenti dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea, mentre la Corea del Sud, gli Stati Uniti d'America, la Florida, la Cina e la Federazione degli Emirati Arabi Uniti, delineano la restante parte del mondo. La scelta dell'argomento, nasce da un interesse personale per le questioni inerenti alla Finanza pubblica, stimolato dai miei studi di Scienze delle finanze ed Economia tributaria, e dalle recenti vicende attuali che hanno portato alla modificazione di vari sistemi fiscali, in particolar modo dell'imposta societaria, per cercare di agevolare il tessuto imprenditoriale e oltrepassare il buio periodo di crisi economica che si sta attraversando. Come punto di partenza, ricordiamo che il risultato netto raggiunto da un'impresa, è influenzato dal trattamento dei redditi da capitale da parte della disciplina fiscale. Sistemi fiscali, con aliquote d'imposizione societaria più elevate, infatti, riducono il profitto netto generato dalle società stesse e di conseguenza la ricchezza percepita dall'imprenditore e dai soci. Per questo, motivo in passato, la letteratura economica era caratterizzata da due schieramenti contrapposti; uno riconosceva e legittimava l'esistenza di un'imposta sulle società, l'altro rinnegava e confutava la legittimità dell'esistenza ritenendo infondata la presenza del tributo. Tra i maggiori esponenti del primo schieramento si distingue per la fondatezza delle sue teorie il pensiero di **Steve** che giustifica l'esistenza dell'imposta societaria in funzione della separazione tra proprietà e controllo. Secondo l'autore, infatti, la reale giustificazione dell'imposta, non va trovata nell'autonoma capacità contributiva delle società, tanto meno nel fatto che alle società sia attribuita una propria personalità giuridica. L'imposta, infatti, attribuisce al gruppo di controllo l'effettivo comando delle risorse della collettività. Nel panorama economico reale, tutti i Paesi industrializzati applicano un'imposta autonoma alle società che si affianca a

quella sul reddito delle persone fisiche, per completare la tassazione del reddito in qualsiasi forma prodotto. Proprio per la sua necessaria esistenza, l'imposta societaria dunque, è un elemento importante per la determinazione dell'utile di un'impresa e insieme ad essa, assumono importanza ulteriori tasse e imposte che concorrono alla riduzione dell'utile netto delle imprese, incrementando il gettito d'entrata dello Stato. Attraverso lo studio e l'analisi dei sistemi tributari degli stati sopra citati, si tratterà un quadro individuale e dettagliato dell'imposta societaria e di ulteriori tasse e imposte che, differenti da Paese in Paese, gravano ulteriormente sulle società. Sappiamo che, le imprese possono finanziarsi ricorrendo al capitale proprio oppure avvalendosi del capitale di terzi, prendendo quindi a prestito fondi che fruttano interessi da corrispondere. Nel panorama internazionale attuale, la maggior parte delle imprese, presenta problemi di sottocapitalizzazione, generati da un elevato rapporto di indebitamento. A riguardo, l'imposta societaria, è un elemento rilevante, poiché il trattamento degli interessi passivi e dei dividendi di ogni singolo sistema fiscale influisce in maniera preponderante sulle scelte di finanziamento delle imprese. Per i motivi suddetti l'analisi poi, si concentra, attraverso un inevitabile riferimento al teorema di Modigliani e Miller e alla teoria del *trade – off*, a individuare come il sistema fiscale italiano si pone nei riguardi delle scelte di finanziamento delle imprese, cercando di evidenziare gli elementi distorsivi di tale trattamento che compromettono la neutralità di quest'ultimo. Inoltre, si cerca di individuare un sistema fiscale che sia neutrale e vantaggioso ai fini della capitalizzazione d'impresa, così che all'imprenditore non appaia più conveniente indebitarsi, piuttosto che conferire nella società capitale proprio. I fenomeni della globalizzazione e della liberalizzazione dei mercati, che hanno motivato la migrazione di capitali verso l'estero, hanno fatto nascere delle problematiche in materia di doppia imposizione internazionale e di scelte di migrazione che conducevano a fenomeni di elusione fiscale. A riguardo, il focus si sposta sui principi che stanno alla base della risoluzione dei conflitti sulla doppia imposizione internazionale e, nel concreto, ad individuare un sistema fiscale che sia vantaggioso per un investitore italiano che voglia investire all'estero, o che voglia istituire un'attività produttiva in un altro Paese. L'elaborato è strutturato in

quattro capitoli. Il primo capitolo descrive gli aspetti introduttivi dell'imposta societaria, individuando il presupposto della sua esistenza, i soggetti passivi ai quali si applica e il criterio generale per il calcolo della base imponibile. Sempre nel primo capitolo, inoltre, s'individuano le giustificazioni economiche dell'imposta e le soluzioni individuate nell'ambito della doppia imposizione. Nel secondo capitolo, si analizza l'imposta societaria in alcuni stati appartenenti alla comunità europea. Si cerca di capire come l'Italia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna disciplinano il tributo e le altre imposte che gravano sulle imprese in forma societaria e non. La stessa analisi, viene compiuta nel terzo capitolo, prendendo però come riferimento alcuni Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, vale a dire la Corea del Sud, gli Stati Uniti d'America, la Florida, la Cina e la Federazione degli Emirati Arabi uniti. La scelta di tali Paesi, è da ricondurre all'intenzione di voler ricreare un completo panorama internazionale selezionando Paesi sia occidentali, che orientali, particolarmente industrializzati. Il quarto e ultimo capitolo invece, mira a compiere un'analisi comparata tra i vari stati analizzati, per individuare un regime fiscale che sia neutrale e vantaggioso ai fini delle scelte di finanziamento delle imprese, cercando così di ridurre il fenomeno della sottocapitalizzazione. Si effettua inoltre, un'ulteriore comparazione tra i vari Paesi al fine di individuare un sistema fiscale che offra vantaggi, benefici e agevolazioni per un investitore italiano che abbia deciso di investire all'estero.

## **1. L'IMPOSTA SOCIETARIA: ASPETTI INTRODUTTIVI DEL TRIBUTO.**

### **1.1 Giustificazioni economiche dell'imposta societaria.**

Le società, come le persone fisiche, producono un reddito che può essere soggetto a tassazione autonoma. Vi sono in generale due principi fondamentali che giustificano l'esistenza dell'imposta societaria. Il primo principio è il *principio della capacità contributiva* basato sull'*art. 53 della Costituzione*<sup>1</sup>, in base al quale "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Le società, allo stesso modo delle persone fisiche, detengono una propria *capacità contributiva distinta dai soci*. Il fondamento dell'imposta si incentra infatti sulla concezione che la società possiede una propria "forza economica diversa e maggiore della somma delle forze apportate dai soci-persone"<sup>2</sup>. Dunque essa possiede finalità proprie ed essendo dotata di propria responsabilità economica, ha delle maggiori opportunità di finanziamento ed un'esistenza propria che prescinde da quella dei soci. Il secondo principio, è il *principio della controprestazione (o "del beneficio")* secondo il quale l'imposta sulle società, dovrebbe essere ricondotta ai benefici che lo Stato, attraverso l'erogazione di beni e servizi pubblici, trasla al settore privato e di conseguenza anche alle imprese. Tali benefici rendono plausibile un'*imposta-prezzo (benefit tax)* sulle società. Quest'ultimo principio, promuove anche l'efficienza allocativa sia delle società che delle risorse pubbliche. Al di là di questi principi logici, occorre anche considerare ragioni di carattere politico ed anche di carattere amministrativo. Ripercorrendo brevemente la letteratura economica dell'ultimo secolo, si trovano differenti pareri volti alla giustificazione dell'imposta. Nel 1954 **Colm**, economista di origini anglosassoni, portava avanti una tesi definita "*cinica*"<sup>3</sup> in base alla quale l'imposta societaria era considerata come un mero strumento per ottenere maggiore gettito d'entrata con bassi costi di gestione. Secondo l'autore infatti, tale imposizione trovava anche una giustificazione

---

<sup>1</sup> Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>2</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell'economia italiana*; cit. pp.137-138.

<sup>3</sup> G.Campa – A.Castaldo (2011), *Guida allo studio*; cit. p. 1

politica, dal momento che il prelievo colpiva un numero limitato di soggetti e di conseguenza, un numero limitato di elettori. In realtà, la precedente giustificazione politica, non trovava riscontri nella società del periodo poiché il numero ridotto di società contribuenti, rappresentava un'elevata parte della ricchezza nazionale tanto da poter esercitare un forte ascendente sulle decisioni di carattere politico. Quasi vent'anni dopo, nel 1978, **Cesare Cosciani**, economista e docente di Scienze delle Finanze italiano, ritenne che l'esistenza e la diffusione anche in ambito internazionale dell'imposta societaria, sia da ricercare nella semplicità di inserire uno strumento d'imposizione con bassi costi di gestione amministrativa. Inoltre l'autore giustificava socialmente e politicamente l'esistenza dell'imposta ritenendo che in linea di massima, le società di capitali sono detenute dalle classi sociali più ricche. Con idee del tutto differenti, **Musgrave**, economista statunitense di origine tedesca, ritenne che l'imposta sulle società, andasse considerata come uno strumento atto alla persecuzione di specifici obiettivi di politica economica. Secondo l'autore, l'imposta era uno *strumento di controllo* per indirizzare la condotta delle imprese, dal momento che, attraverso la leva fiscale, lo Stato può agevolare e favorire la nascita di imprese marginali in settori socialmente utili e necessari. Avendo ritrovato la giustificazione dell'imposta societaria nell'*autonoma capacità contributiva delle persone giuridiche*, nella possibilità di tassare i benefici arrecati alle società dallo Stato e di tassare anche le rendite dei fattori non riproducibili (quali l'imprenditorialità, la terra e le risorse naturali) occorre riportare il pensiero di **Luigi Einaudi**, economista italiano e Presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955. Affondando le sue radici culturali nel liberalismo classico, **Einaudi** sostenne che *ogni unità di reddito, deve essere assoggettata ad un'imposizione senza duplicazioni e senza scatti*. Con tale affermazione l'autore sosteneva che ogni unità di reddito non deve scontare due volte l'imposta (*imposizione senza duplicazioni*) e che ogni unità di reddito deve essere tassata senza alcun tipo di esenzione (*senza scatti*). Tale tesi, fu foriera di un travagliato e lungo dibattito sulla doppia imposizione che scosse il panorama internazionale della letteratura economica dal momento che, l'imposta societaria grava sulla società come *persona giuridica*, ma il reddito distribuito in capo ai soci confluisce nella



composizione del reddito complessivo individuale, base imponibile dell'*imposta sulle persone fisiche*.

## *1.2 Problematiche e soluzioni sulla doppia imposizione.*

L'esistenza di un'imposta sulle società, determina una forma di *doppia imposizione* in quanto gli utili sono tassati inizialmente in capo alla società, e al momento della loro distribuzione, divenuti dividendi, in capo ai soci. Nel 1900 la letteratura economica era travolta da controversie inerenti all'esistenza dell'*autonoma capacità contributiva delle persone giuridiche*, tale da legittimare un'imposta totalmente a loro carico. Da un lato, una scuola di pensiero sostenne che la *veste giuridica societaria conferisce agli enti che l'assumono una forza economica che trascende la somma dei redditi netti attribuibili alle persone fisiche dei soci (pro-quota)* attribuendo così capacità contributiva autonoma. Dall'altro lato, l'altra scuola di pensiero sostenne che la maggiore redditività apportata dalla veste giuridica societaria, viene assoggettata all'imposta generale sul reddito, per cui la presenza di un'imposta speciale sulle società determina una doppia imposizione gravante sulle imprese costituite in forma societaria. A difesa dell'esistenza di un'imposta sulle società, **Steve**, disapprova il *principio della capacità contributiva* e il *principio del beneficio*, giustificando l'imposta societaria riconducendosi alla separazione tra *proprietà e controllo* dal momento che l'imposta, conferisce al gruppo di controllo "*un effettivo comando (...) delle risorse della collettività*"<sup>4</sup>. Nelle reali politiche tributarie, tutti i Paesi industrializzati applicano un'imposta societaria autonoma che si affianca a quella sul reddito delle persone fisiche. Tale sistema, si è consolidato sulla base di una convinzione che mirava a completare la tassazione del reddito in ogni forma in cui esso veniva prodotto. Approvare l'imposta autonoma sulle società, equivale ad accettare la doppia imposizione degli utili distribuiti e tale sistema nella letteratura economica, è definito *sistema classico*. In questo sistema i soci sono colpiti dapprima, *indirettamente*, dall'imposta sulla società che, gravando sull'utile riduce i possibili rendimenti; in un secondo momento in modo *diretto*,

---

<sup>4</sup> A. Taccone (2006), *Il dibattito sulla tassazione delle società; cit. p.5.*

dall'imposta sul reddito personale che colpisce i rendimenti distribuiti (i dividendi). Secondo questo approccio, l'onere dell'imposta graverebbe in entrambi i momenti sugli stessi soggetti passivi: gli azionisti. Qualora si respingesse il sistema classico, conformandosi così al profilo equitativo, si ammetterebbe soltanto la tassazione personale per gli *utili distribuiti* dalla società agli azionisti. Il fatto che gli *utili non distribuiti* non sarebbero soggetti a tassazione, potrebbe determinare nelle imprese comportamenti opportunistici volti a ritardare la distribuzione degli utili, e gli adempimenti fiscali. A tal proposito si assegnò all'imposta societaria la funzione di impedire che utili trattenuti vadano esclusi dalla tassazione e da ciò deriva l'esigenza di evitare la doppia tassazione degli utili distribuiti adottando così dei *metodi di integrazione parziale* tra imposta societaria e imposta personale sul reddito. Nel panorama Europeo ed in quello internazionale, per l'adozione di un Mercato Unico, risalta il pensiero di **Cnossen**, in base al quale "*le imposte societarie nell'Ue e altrove, vengono comunemente distinte a seconda che riducano, e in quale misura, la doppia tassazione – imposta societaria e personale – sugli utili distribuiti*"<sup>5</sup>. Per questo motivo, i sistemi fiscali vigenti, si sono orientati su sistemi ibridi di tassazione, *sistemi di integrazione tra imposta societaria ed imposta personale sul reddito*. Il primo meccanismo d'integrazione, è il meccanismo del *Credito di imposta*. Secondo tale meccanismo, i contribuenti godevano di un credito pari all'imposta sugli utili già versata dall'impresa. Per l'attuazione di tale metodo però, era richiesto che l'impresa avesse sede legale nel Paese di appartenenza e che il contribuente – detentore di azioni, avesse residenza nello stesso Paese. Proprio per i requisiti appena elencati, si assistette ad un orientamento volto all'abbandono di tale meccanismo, poiché l'apertura dei mercati finanziari ai fini della creazione del Mercato Unico, ha portato a delle discriminazioni nei confronti delle manovre transazionali. Le legislazioni nazionali infatti, riducevano la concessione del credito d'imposta per gli utili pagati da imprese residenti a soggetti residenti, dal momento che su di essi venivano applicate le imposte personali. Tale riduzione, creava delle distorsioni nei riguardi degli utili distribuiti a residenti esteri, e degli utili provenienti dall'estero, ma percepiti da residenti. Questo fenomeno, risultava

---

<sup>5</sup> A. Taccone (2006), *Il dibattito sulla tassazione delle società*; cit. p.6.

del tutto discordante con l'ex *Trattato comunitario*. Un secondo meccanismo di integrazione, è la *cedolare secca* che si concretizza nella previsione di regimi di tassazione sostitutivi dell'imposta personale sui redditi. Obiettivo principale di tale meccanismo, è quello di razionalizzare, semplificare e facilitare il prelievo cercando di “*disegnare un sistema generale ed omogeneo dei redditi finanziari, perché esso può garantire l'equità nel prelievo evitando che i redditi di analoga natura siano tassati in modo difforme e garantire che la tassazione non distorca le scelte degli operatori circa le possibili alternative di investimento del loro risparmio, costituendo un requisito indispensabile, perché la tassazione sia neutrale nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese*”<sup>6</sup>. L'intento della *neutralità*, prevede che persino gli utili distribuiti dall'impresa siano assoggettati alla cedolare secca abbandonando ogni altro tipo di integrazione tra imposta societaria e imposta personale sui redditi. La cedolare secca infatti, si rivelò un'imposta anonima e proporzionale, ma inefficiente poiché favoriva le classi sociali più abbienti. Si è giunti dunque alla scelta di meccanismi di integrazione volti ad una parziale accettazione della *doppia imposizione*. Molti Paesi, optarono per un metodo di integrazione che prevedesse l'esenzione parziale dei dividendi che però andavano a confluire nell'imponibile dell'imposta personale e progressiva degli esattori. Tale meccanismo denominato *partnership approach* (*integrazione completa o regime di trasparenza*) prevedeva che venisse applicata l'imposta personale sugli utili imputati ai soci indipendentemente dalla loro distribuzione. In questo modo, veniva negata la capacità contributiva autonoma della società, sottolineando una netta neutralità rispetto alla scelta di distribuzione degli utili. Tale regime però, risultò anch'esso di difficile applicazione, poiché per effetto della globalizzazione, e per la diffusione delle *public company* (*imprese ad azionariato diffuso*) diventava impossibile effettuare controlli su un numero elevatissimo di soci, molti dei quali residenti all'estero. Un'ultima soluzione tra i meccanismi di integrazione è quella della *participation exemption* (*esenzione dei dividendi*). In base a tale meccanismo le plusvalenze realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società o enti, in

---

<sup>6</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012); *I tributi nell'economia italiana*; cit. pp. 129-130.

presenza di determinati requisiti, possono essere dedotte dal reddito fiscale imponibile. Inizialmente in Italia dal 2003 al 2005 era presente un'esenzione totale del 100% delle plusvalenze, fino ad arrivare al 2008 in cui si è giunti ad un'esenzione del 95%. Nel dettaglio invece, per quanto riguarda le partecipazioni, esse venivano distinte in base alla loro natura. Le partecipazioni *qualificate* vengono incluse nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 49,72%, le partecipazioni *non qualificate* invece sono assoggettate ad una ritenuta pari al 20 %. Tale differenza è giustificata dal fatto che si desume che le partecipazioni non qualificate siano detenute dai piccoli risparmiatori, i quali scontano sugli altri investimenti di capitale un'imposta con aliquota pari al 20%; si cerca a tal proposito di evitare politiche disincentivanti derivanti da trattamenti fiscali differenti. Concludendo, va ribadito che la ragione dell'esistenza della *CIT (comprehensive income tax)* va ricercata nella possibilità di poter garantire la tassazione degli utili non distribuiti (utili accantonati), evitando così comportamenti evasivi ed elusivi da parte dei contribuenti.

### *1.3 L'imposta societaria: elementi essenziali del tributo.*

In generale, il presupposto dell'imposta societaria è individuato nel possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei soggetti passivi ai quali l'imposta societaria si applica. I soggetti passivi per eccellenza sono le società di capitali in tutte le loro forme possibili di esistenza, ma l'imposta societaria viene anche applicata anche alle società cooperative, e alle società di persone che scelgano volontariamente di voler essere assoggettate all'imposta societaria piuttosto che subire una tassazione individuale sul dividendo. Il punto di partenza per la determinazione dei redditi imponibili è il risultato economico dell'impresa derivante dal bilancio nel periodo di imposta. In quasi tutti i Paesi del mondo, il risultato economico equivale all'utile o alla perdita determinato con il criterio della competenza economica. La base imponibile dunque è la seguente:

$$U = R + RF + Plu + Dvd + INT_a - wL - A^{int} - RI - Mnv - A - INT_p - Ac$$

In base alla precedente formula, la base imponibile è composta dai ricavi di vendita ai quali si sommano le rimanenze finali di magazzino, i dividendi e gli interessi attivi e ai quali si sottraggono il costo del lavoro, le minusvalenze, le rimanenze iniziali di magazzino, gli interessi passivi e le spese inerenti alla principale attività produttiva. I singoli elementi costitutivi del conto economico dovranno essere valutate in relazione alle varie norme fiscali differenti da Paese in Paese. Si giunge quindi ad applicare variazioni in aumento e in diminuzione nel caso in cui si evincano quantificazioni differenti da quelle presenti in bilancio. Contrassegnando con il pedice  $f$  le limitazioni poste dalle direttive fiscali alle componenti positive e negative, l'utile fiscale sarà allora pari a:

$$U_f = R + RF_f + Plu_f + Dvd_f - wL - A^{int} - RI_f - Mnv_f - A_f - \varepsilon INT_p - Ac_f$$

dove con  $\varepsilon$  si prende in considerazione la possibilità che offre il sistema fiscale di poter dedurre dalla base imponibile gli interessi passivi. Gli obiettivi di tutti gli ordinamenti fiscali sono molteplici. Spesso si cerca di evitare che i contribuenti possano posticipare componenti positive di reddito o anticipare componenti negative che porterebbero ad una riduzione dell'imponibile, generando un rinvio al pagamento dell'imposta. Per le componenti negative di reddito, vige un principio di carattere generale importante, vale a dire il principio dell'inerenza. Le spese infatti, sono deducibili solo e soltanto se fanno riferimento ad attività o a beni da cui derivano dei guadagni o ulteriori proventi che in entrambi i casi concorrono alla formazione del reddito imponibile. Nel caso in cui la società presenti una perdita e quindi l'utile fiscale è minore di zero ( $U_f < 0$ ), gli ordinamenti consentono il riporto in avanti e raramente anche il riporto all'indietro. Nel primo caso si ammette la deduzione della perdita nei periodi successivi, nel secondo caso nel ricalcolo del reddito imponibile si assiste alla formazione di un credito di imposta. Gli interessi passivi ( $INT_p$ ) rappresentano la remunerazione del capitale di credito e sono deducibili dalla determinazione del reddito imponibile generando vantaggi per l'impresa che ricorre all'indebitamento piuttosto che al capitale proprio. Il vantaggio derivante dall'indebitamento ha spinto da sempre alla sottocapitalizzazione delle imprese, infatti l'introduzione di limiti alla deducibilità degli interessi passivi è giustificata con l'obiettivo di voler

ridurre il trattamento favorevole riservato al capitale di debito rispetto al capitale proprio. Questo giustifica il coefficiente  $\varepsilon$  posto come moltiplicatore degli interessi passivi e va ricordato che in alcuni sistemi tributari non soltanto è limitata la deducibilità degli interessi passivi, ma questi sono trattati come dei dividendi in capo ai percettori. Tra le variazioni positive, è opportuno fare attenzione alle plusvalenze. La vendita dei beni acquistati, prodotti o posseduti dall'azienda infatti possono generare sia ricavi sia plusvalenze. Alla vendita di beni appartenenti all'attivo circolante corrispondono i ricavi, invece alla vendita di beni appartenenti alle immobilizzazioni le plusvalenze. In generale per la tassazione delle plusvalenze acquista rilevanza il criterio della realizzazione al momento dell'alienazione del cespite, e la plusvalenza imponibile è costituita dal divario tra il corrispettivo della cessione e il costo non ammortizzato. Rispetto ai ricavi alle plusvalenze viene riservato un trattamento agevolato rispetto ai ricavi per incentivare l'innovazione da parte delle imprese. Le plusvalenze infatti, non concorrono per il loro intero ammontare alla formazione della base imponibile nel periodo in cui esse sono effettivamente realizzate, ma per quote nel medesimo periodo e in un certo numero prestabilito di anni successivi. Diversamente, le plusvalenze possono essere dedotte dal costo ammortizzabile del nuovo bene acquistato. Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, è diffuso il sistema dell'esenzione, chiamato *participation exemption* che fa da appendice al regime previsto dai dividendi. Infine, ricordiamo che le rimanenze rappresentano componenti che si aggiungono all'imponibile ed è interesse delle imprese mantenerne più bassa la loro valutazione. Per questo motivo infatti gli ordinamenti fiscali pongono limiti sotto i quali non è possibile scendere. In generale, in funzione del costo specifico l'ammontare fiscalmente accettato è il costo di acquisto o di produzione che viene ammesso nel momento in cui risulta inferiore al valore di mercato al quale obbligatoriamente si deve fare riferimento. Per tutti quei beni in cui non è possibile ottenere il costo specifico di un bene singolo si ricorre alla valutazione di beni omogenei in base ai seguenti criteri:

1. **LIFO** (*Last In First Out*): le quantità giacenti in rimanenza sono valutate a prezzi più lontani nel tempo;

2. **FIFO** (*First In First Out*): le quantità giacenti in rimanenza sono valutate a prezzi recenti;
3. **COSTO MEDIO PONDERATO**: le quantità giacenti in magazzino sono valutate in base alla media dei prezzi sostenuti per l'acquisto che viene ponderata per le rispettive quantità.

Bisogna inoltre ricordare che l'inflazione snatura il valore della base imponibile in termini reali e si trasmette a questa attraverso gli ammortamenti, le plusvalenze, la valutazione delle rimanenze e gli interessi passivi.

## **2. L'IMPOSTA SOCIETARIA NEI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA.**

### **2.1 L'imposta societaria in Italia: l'Ires.**

L'imposizione delle imprese nel nostro Stato è distinta in base alla natura giuridica delle stesse. Si assiste dunque ad un trattamento differenziato tra imprese individuali e società di persone da un lato e società di capitali dall'altro. Indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa, l'imposta va calcolata sulla base del reddito complessivo, rappresentato dagli utili netti ottenuti nel periodo d'imposta. Il sistema fiscale italiano affianca all'imposta personale e progressiva sul reddito, un'imposta proporzionale sul reddito delle società, l'*IRES* (*Imposta sul reddito delle società*). Tale imposta, colpisce le *società per azioni*, le *società in accomandita per azioni*, le *società a responsabilità limitata*, le *società cooperative* e le *mutue assicuratrici*, gli *enti pubblici e privati differenti dalle società* e le *società e gli altri enti* con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato. L'ordinamento prevede un'imposta *proporzionale*, con un'*aliquota* del 27,5%<sup>7</sup>. La *base imponibile*, è data dal reddito d'impresa che viene determinato con i criteri contabili disciplinati dal *codice civile* e dai *principi contabili internazionali*, al quale vengono apportate delle variazioni in aumento o in diminuzione ai fini del prelievo fiscale. Proprio tali variazioni, rappresentano un elemento fondamentale ai fini dell'analisi, dal momento che consentono di determinare vantaggi o svantaggi per l'impresa stessa. A tal proposito, è necessario prendere in considerazione elementi quali il *riporto delle perdite*, la *deducibilità degli interessi passivi*, il *regime di esenzione da partecipazione*, l'*esenzione dei dividendi* e l'*esenzione delle plusvalenze*. Nel momento in cui dalla determinazione del reddito imponibile derivi una *perdita*, la si può sottrarre dal reddito dei successivi periodi d'imposta, senza eccedere l'80%<sup>8</sup> del reddito imponibile di ciascuno di essi. L'ordinamento, agevola a tal proposito le imprese di nuova costituzione, poiché a condizione che si riferiscano ad un'attività produttiva, consente che le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta,

---

<sup>7</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell'economia italiana*; cit. p. 138.

<sup>8</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell'economia italiana*; cit. p. 139.



possano essere sottratte dal reddito complessivo dei successivi periodi, entro il limite massimo del 100% del reddito imponibile. Ai fini dell'analisi risulta di rilevante importanza, la disciplina inerente alla deducibilità degli interessi passivi poiché, da tale disciplina, possono derivare delle distorsioni ai fini della capitalizzazione d'impresa. La legge numero 244 del Dicembre del 2007<sup>9</sup> impone che “*gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi*”. “*L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (RoL, calcolato come differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione, al lordo degli ammortamenti a cui vanno aggiunti i canoni di leasing dei beni strumentali*”<sup>10</sup>. Va ricordato che gli interessi passivi che non possono essere dedotti, sono deducibili nei successivi periodi rispettando sempre i limiti quantitativi prima determinati. Dal 2012, per il conseguimento della neutralità della tassazione nei confronti delle scelte di finanziamento, è ammessa in corrispondenza la deduzione dall'imponibile del *costo opportunità del capitale (detto anche remunerazione ordinaria)*, del finanziamento con capitale proprio. Tale disciplina prende il nome di *ACE*<sup>11</sup> (*Allowance for Corporate Equity*) e prevede la deducibilità del 3% per il triennio 2012 – 2015 e riguarda solo le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto al valore presente al 31 Dicembre del 2010, ottenute con conferimenti in danaro o con destinazione di utili a riserva. La *remunerazione ordinaria* sarà calcolata prendendo in considerazione i “*rendimenti finanziari medi dei titoli pubblici e di una percentuale ulteriore per tenere conto del rischio d'impresa*”<sup>12</sup>. Ulteriore aspetto fondamentale della disciplina *IRES*, è rappresentato dall'attuazione del regime di esenzione da partecipazione. Le società di capitali, spesso possiedono partecipazioni in altre società da cui ne derivano dividendi, plusvalenze e minusvalenze. Dato che le società partecipate sono anch'esse soggette al pagamento dell'*IRES*, si pone il problema di evitare, o almeno alleviare la doppia imposizione degli utili. In Italia, con la *Riforma Tremonti del 2004*, è stato introdotto il regime denominato *participation exemption (esenzione da partecipazione)*. La riforma, impone che i

---

<sup>9</sup> Legge 24 Dicembre 2007, n.244.

<sup>10</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell'economia italiana; cit. p.139.*

<sup>11</sup> Legge 6 Dicembre 2011, n.201.

<sup>12</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell'economia italiana; cit. p.140.*

dividendi distribuiti dalle società di capitali ed enti commerciali e percepiti a loro volta da società di capitali non sono ammessi per il 95% del loro valore nel calcolo del reddito imponibile di queste ultime. Anche le plusvalenze sono esenti per il 95% del loro ammontare al verificarsi di quattro condizioni

- *la società cui si riferisce la partecipazione non deve essere localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata;*
- *la società partecipata deve esercitare un'attività commerciale;*
- *la partecipazione deve risultare in bilancio iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie;*
- *la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno dodici mesi.*

Per quanto riguarda le minusvalenze realizzate e le svalutazioni di partecipazioni con i requisiti prima elencati, è prevista la loro integrale indeducibilità.

Qualora l'impresa operi nei settori del petrolio, del gas e dell'energia elettrica, l'ordinamento prevede un'*addizionale*, corrispondente al 6,5% della base imponibile *IRES*, maggiorata di 4 punti percentuali per il triennio 2011 – 2013.

Per l'applicazione di tale addizionale, sono previsti dei requisiti quali:

- *conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro;*
- *conseguimento nel periodo di imposta precedente di un reddito imponibile di 1 milione di euro.*

Ulteriore *addizionale* è prevista nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che esercitano “*nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e che soddisfino un insieme ampio di criteri, definiti in modo tale da circoscrivere l'insieme dei contribuenti alla sola Eni*”<sup>13</sup>. Questo è un caso unico di imposta *ad personam*<sup>14</sup> e il valore di questa seconda addizionale è pari al 4% dell'utile. Un'ulteriore carico fiscale sulle società italiane è rappresentato dall'*imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*, imposta reale in vigore in Italia dal 1° Gennaio 1998. A differenza dell'*IRES*, la base imponibile dell'*IRAP* è costituita dal *valore aggiunto*

---

<sup>13</sup> Articolo 81, comma 16, DL 112/2008.

<sup>14</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell'economia italiana*; cit. p. 144.

netto. Per valore aggiunto netto si intende “il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato intervallo di tempo, da un’impresa con l’applicazione dei fattori produttivi (terra, lavoro, capitale finanziario, imprenditorialità), al netto dei costi sostenuti per acquisti di materie prime e prodotti intermedi”<sup>15</sup>. Le società, calcolano la base imponibile, direttamente a partire dalle poste in bilancio senza che siano previste delle variazioni atte a creare coerenza con i principi di carattere fiscale. Nella base imponibile sono inclusi gli interessi passivi e i costi del personale, decurtati dai contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L’aliquota prevista dall’ordinamento è pari a 3,9%, ma alle Regioni è concesso il potere di variarla fino ad un tetto massimo di 0.92 punti percentuali e di differenziarla in base ai settori di attività. Dal momento che l’IRAP grava su elementi di costo, gli interessi passivi e la spesa per il personale, che sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sui redditi, si è in parte concessa la deducibilità dall’IRES dell’IRAP pagata su tali componenti. L’IRAP gravante sulle spese per il personale dipendente e assimilato, depurata dalle deduzioni applicabili, è pienamente deducibile dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società; quella relativa agli interessi passivi, è deducibile per il 10% dell’IRAP residua. L’imposta regionale sulle attività produttive, ammette determinate deduzioni che concorrono all’abbattimento della base imponibile dell’imposta stessa. Si ammette infatti la deduzione di 7.350 euro per i contribuenti con base imponibile non superiore ai 180.759,91 euro, tale deduzione è stata creata per l’agevolazione delle piccole imprese. Ulteriori deduzioni dalla base imponibile IRAP, sono volte a promuovere l’impiego di lavoratori dipendenti e a tempo indeterminato. Si possono dedurre infatti dalla base imponibile, “i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro relativi a dipendenti assunti a tempo indeterminato, ed inoltre, è possibile godere di una deduzione forfettaria pari a 4600 euro, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; la detrazione è aumentata a 10.600 euro per dipendenti di sesso femminile o con età inferiore ai 35 anni; tale importo aumenta a 9.200 euro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania,

---

<sup>15</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell’economia italiana*; cit. p. 229.

*Sardegna e Sicilia, nel rispetto della regola de minimis*<sup>16</sup>. Sono previste anche delle deduzioni adeguate al numero di dipendenti impiegati. A riguardo, “*la deduzione è pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque anni, senza contare gli apprendisti, i disabili, e il personale assunto con contratti di formazione – lavoro, il cui costo del loro lavoro viene invece integralmente escluso dalla base imponibile*”<sup>17</sup>. Dal momento che l’IRAP non ammette la piena deducibilità degli interessi passivi, determina un aumento del cuneo fiscale anche nell’ipotesi di finanziamento con capitale di debito, l’imposta risulta dunque tendenzialmente distorsiva. L’imposta, produce anche un aumento del cuneo fiscale con riguardo al lavoro, generando così un’ulteriore distorsione che può portare ad un sottoimpiego di tale fattore rispetto a quello riscontrabile in assenza di imposte. Per questo motivo infatti l’onere fiscale gravante sul costo del lavoro, è stato levigato con le deduzioni prima analizzate.

## 2.2 *L’imposta societaria in Francia: la impot sur les sociétés .*

L’ordinamento fiscale francese prevede che le società siano assoggettate “*all’imposta sul reddito d’impresa, all’imposta sugli immobili, all’imposta di solidarietà, all’imposta per la formazione professionale, all’imposta per l’apprendistato, all’imposta sui piani di costruzione edile e all’imposta locale sugli affari (taxe professionnelle)*”<sup>18</sup>. Diversamente dal panorama Europeo, le società francesi sono sottoposte a tassazione solo sul reddito prodotto nel territorio dello Stato, in modo conforme al *principio della territorialità*. Per *territorialità*, si intende “*un’estensione della norma tributaria, cioè dell’individuazione nell’ambito spaziale dei presupposti che possono essere oggetto della potestà tributaria dello Stato*”<sup>19</sup>. Le eccezioni al principio della territorialità, cercano di fronteggiare il problema dell’elusione fiscale, un

---

<sup>16</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell’economia italiana*; cit. p. 229.

<sup>17</sup> P.Bosi – M.Cecilia Guerra (2012), *I tributi nell’economia italiana*; cit. p. 229.

<sup>18</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.26.

<sup>19</sup> A. Fantozzi, *Il diritto tributario*, Torino, 2003, cit. pp. 206-207.

esempio pratico può essere ricondotto alla percezione di “*passive income*” (*proventi finanziari, royalties, etc*), al quale viene applicato il principio della tassazione mondiale (*worldwide tax liability*). Affinché si evitino problemi di doppia imposizione, la legislazione francese, prevede per le *persone giuridiche*, il sistema della *participation exemption*, mentre per le persone fisiche, prevede un’esonazione pari al 40% del dividendo percepito. L’aliquota dell’imposta societaria francese, denominata *Impôt sur les sociétés*, è del 33% e le imprese che conseguono ricavi eccedenti i 7.630.000 euro, sono assoggettate ad un’*addizionale* a titolo di contributo sociale del 3,3% dell’imposta che eccede il limite dei ricavi prima indicato. Considerando anche l’addizionale dunque, l’aliquota effettiva dell’imposta societaria è del 34,43%. Le piccole e medie imprese ai fini di incrementarne lo sviluppo, sono invece tassate ad un’aliquota ridotta pari al 15% fino a 38.120 euro di imponibile; qualora l’imponibile eccedesse tale demarcazione, si applicherebbe all’eccedenza l’aliquota ordinaria del 33%. L’imposta sulle società si applica in modo obbligatorio alle società di capitali e alle società assimilate, quali società anonime, società per azioni e società per azioni semplici, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e alcune società operative in ragione della loro forma giuridica, indipendentemente dal loro oggetto sociale. L’imposta colpisce, inoltre, le società civili industriali e più genericamente alle società che esercitano attività commerciale o che abbiano fini di carattere lucrativo. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta, bisogna partire dalla determinazione contabile dell’utile secondo i principi vigenti nello Stato. Per conciliare disciplina civilistica e disciplina tributaria, all’utile determinato vengono applicate delle modifiche previste da specifiche discipline fiscali. Una prima variazione negativa di reddito è prevista per l’ammortamento. Ammesso sia per beni materiali, che per beni immateriali, la base di calcolo dell’aliquota d’ammortamento, è costituita dal costo di acquisto del bene. Solitamente, le quote di ammortamento sono determinate con il metodo a *quote costanti*. Le quote, sono calcolate ripartendo il costo del bene per il periodo previsto di vita utile. Ulteriore variazione negativa dell’utile per la

determinazione della base imponibile, è determinata dagli accantonamenti. L'ordinamento prevede la facoltà di creare, in esenzione fiscale, fondi destinati alla copertura di future spese o perdite. Per l'istituzione di tali fondi, è necessario che le perdite previste siano riferibili a costi deducibili. Un altro elemento importante, che però costituisce una variazione in aumento dell'utile determinato, è rappresentato dalla variazione positiva delle rimanenze di magazzino. Va ricordato che i metodi riconosciuti dall'ordinamento sulla valutazione delle rimanenze, sono il *FIFO (First In First Out)* e il metodo del *costo medio ponderato*. Infine, le perdite sono computate in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi illimitatamente (*report en avant*), oppure sulla base di determinate condizioni, possono essere portate in diminuzione del reddito dei tre periodi di imposta precedenti (*report en arrière*) dando luogo ad un credito imputabile all'imposta dei cinque anni successivi, rimborsabile alla fine del quinquennio. Altre deduzioni dalla base imponibile sono ammesse in funzione delle imposte indirette diverse dall'*IVA*, inerenti a beni e servizi acquistati poiché parte del costo d'acquisto. Deduzioni dalla base imponibile sono anche ammesse in funzione di donazioni ad enti *no profit* per il 60% del loro ammontare fino ad un tetto massimo dello 0,05% dei ricavi; l'eventuale eccedenza sarà deducibile nei futuri cinque anni. Non sono invece deducibili i costi inerenti ai redditi esenti, tra i quali tutti i costi inerenti alla *participation exemption*. Dal 1° Gennaio 2010, gli acquisti dai Paesi non appartenenti alla *Comunità Europea* scontano un'applicazione di una ritenuta alla fonte del 50% ed inoltre sempre su tali acquisti, sono applicate delle regole di *transfer pricing* più stringenti. L'ordinamento applica una disciplina incentivante per le spese di *ricerca e sviluppo*, riconoscendo un credito di imposta pari al 30% delle spese fino a 100 milioni di euro ed al 5% per l'eccedenza. Per l'applicazione del credito di imposta però, devono sussistere le seguenti condizioni:

- *le spese devono concorrere alla formazione della base imponibile;*

*le spese devono essere sostenute nei Paesi dell'Unione Europea che hanno concluso trattati con la Francia che contengono "clausole di assistenza amministrativa;*

- *non devono essere attribuibili a stabili organizzazioni all'estero di società francesi.*

Particolare importanza assume la disciplina dei dividendi. I dividendi percepiti da *persone giuridiche*, sono assoggettati a tassazione ordinaria così come i componenti positivi di reddito ad eccezione dell'applicabilità del regime di *participation exemption* utilizzato per le società residenti, in funzione dei dividendi ricevuti dalle proprie partecipate sia residenti che non. L'esenzione in quest'ultimo caso è prevista per il 100% dei dividendi percepiti e va ricordato che dal 1° Gennaio 2011 tale esenzione non va applicata se la società che distribuisce i dividendi non fa parte di uno dei paesi Cooperativi con la Francia. Sempre per le società che beneficiano del regime di *participation exemption*, lo stesso regime dei dividendi si applica alle plusvalenze, diversamente esse sono assoggettate a imposizione ordinaria come componenti positive di reddito ad eccezione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni di società immobiliari quotate che sono assoggettate ad un'aliquota ridotta del 19%. Ai fini dell'analisi, va evidenziato che insieme alle deduzioni e alle componenti negative di reddito concorrono all'abbattimento della base imponibile di imposta gli interessi passivi. Oltre all'imposta societaria gravano sulla società, l'imposta sugli immobili, l'imposta sulla solidarietà sociale, l'imposta per la formazione professionale, la *local business tax (taxe professionnelle)* e la *payroll tax*. L'imposta sugli immobili prevede che sui proprietari dei beni immobili grava un'imposta locale del 3% calcolata sul valore di mercato dell'immobile, tale imposta però è deducibile dall'imposta sul reddito. Invece alle società i cui ricavi eccedono i 760.000 euro si applica l'*imposta di solidarietà sociale* con un'aliquota dello 0,13% dei ricavi annui, alla quale si affianca un'addizionale dello 0,03% che rende l'aliquota effettiva pari allo 0,16%; anche in questo caso l'imposta è deducibile dall'imposta sul reddito delle società. L'*imposta per la formazione professionale*, grava sui datori di lavoro con più di venti dipendenti, l'aliquota è pari all'1,6% e tale

prelievo avviene dal costo del personale ed anche in questo caso, l'imposta è deducibile dall'imposta sul reddito. La *local business tax (tax professionnelle)* è stata sostituita dal 1° Gennaio 2010 dalla “*contribution economique territoriale*”<sup>20</sup> (*CET*) che è costituita da due componenti. La prima componente è la “*cotisation foncière des entreprises*”<sup>21</sup> (*CFE*) che viene calcolata sui canoni di locazione degli immobili; la seconda componente è invece la “*cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises*”<sup>22</sup> (*CVAE*) che viene applicata alle società con un fatturato superiore a 152.500 euro, ed è pari all'1,5% del valore della produzione. Tale imposta nel suo complesso è deducibile dall'imposta sul reddito, ed il suo ammontare totale non può eccedere il 3% del valore della produzione totale di un'impresa. Infine è prevista la *payroll tax* per le imprese che svolgono attività esente da IVA che viene calcolata come una percentuale del costo del personale, con aliquote che variano dal 4,25% al 13,6%.

### 2.3 L'imposta societaria in Germania: la corporate tax.

Il sistema tributario tedesco, è strutturato su tre livelli corrispondenti ai livelli di governo previsti dalla Costituzione; sono presenti un governo federale (*Bund*), vari governi regionali (*Länder*) e vari governi comunali (*Gemeinde*). Tra tali livelli di governo, esiste un articolato sistema di condivisione di alcune imposte, tra cui rientra anche l'*imposta sul reddito delle società*. Le società residenti nello Stato sono tassate su tutti i redditi ovunque prodotti, mentre le società non residenti sono tassate esclusivamente sui redditi di provenienza tedesca. Si considera residente, una società che sia costituita in conformità alla legge tedesca, e che svolga la principale attività gestionale nel territorio dello Stato. L'ordinamento, prevede un sistema di parziale esenzione per stemperare la *doppia imposizione*, infatti, si prevede un'esenzione per i dividendi percepiti da titolari di reddito d'impresa oppure nel caso in cui i dividendi siano percepiti da persone fisiche, è prevista una ritenuta a titolo di imposta. L'aliquota dell'imposta societaria, è pari al 15% ma è prevista un addizionale del 5,5% a titolo di

---

<sup>20</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.33.

<sup>21</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.33.

<sup>22</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.33.



*contributo di solidarietà sociale*, che rende l'aliquota effettiva pari al 15,82%. La base imponibile sulla quale applicare l'imposta, è determinata applicando al risultato di bilancio, delle modifiche determinate dalla disciplina fiscale. Sono deducibili tutte le spese inerenti all'attività principale dell'impresa, ad eccezione di quelle concernenti redditi esenti e di quelle per le quali è consentita una detraibilità illimitata. Tra le principali componenti della base imponibile, va posta inizialmente attenzione sull'*ammortamento*. Per tutti i beni acquistati dal 1° Gennaio 2008 è consentito l'ammortamento a *quote costanti*; dal 1° Gennaio 2010, i beni con un costo unitario minore uguale a 410 euro, possono essere per intero ammortizzati nell'esercizio. *“I fabbricati, strumentali, sono ammortizzabili con il metodo a quote costanti ad un tasso annuo di ammortamento del 3%, mentre per i fabbricati ad uso civile, l'ammortamento è all'aliquota del 2%, se per uso residenziale ed al 3% se utilizzati per attività professionali, commerciali o di impresa. L'avviamento per il quale è stato sostenuto un costo d'acquisto può essere ammortizzato a quote costanti per un periodo di 15 anni”*<sup>23</sup>. Per le imprese che possiedono un patrimonio di beni mobili fino ad un limite massimo di 335.000 di euro, è prevista la facoltà di effettuare un ammortamento addizionale, a condizione che tali beni rimangano nel territorio dello Stato per almeno un anno. Concorrono alla formazione del reddito imponibile le rimanenze che, sono valutate al costo, o se minore, al valore di mercato. Diversamente dalla Francia, per la valutazione delle rimanenze, è consentito soltanto il metodo del *LIFO (Last In First Out)*. Il sistema fiscale tedesco, prevede che sia possibile realizzare *fondi accantonamento* fiscalmente deducibili e che tali fondi possano essere costituiti per futuri pagamenti pensionistici, per passività su obbligazioni, per richieste di risarcimento danni, per contenzioso e per obbligazioni tributarie. L'ordinamento prevede inoltre, anche delle deduzioni per atti di libera donazione ad enti *no profit* e a tal proposito è deducibile il 20% del reddito totale. Non sono previste delle deduzioni invece per i costi connessi ai redditi esenti. Di rilevante importanza ai fini dell'analisi è la disciplina inerente agli *interessi passivi*; a partire dal 2008 essi sono detraibili nel limite massimo del 30% dell'*EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)*. L'eccedenza degli interessi in

---

<sup>23</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.35.

rapporto al limite massimo consentito, può essere riportata in avanti in un tempo indefinito, mentre l'eccedenza dell'*EBITDA* può essere utilizzata soltanto per i successivi 5 anni. Tale meccanismo di detraibilità degli interessi passivi non può essere applicato se si verificano le seguenti condizioni:

- *interessi netti inferiori a 3 milioni di euro;*
- *non appartenenza a gruppi;*
- *nel caso di società appartenente ad un gruppo, qualora il suo equity ratio sia non inferiore del 2% rispetto a quello complessivo del gruppo*<sup>24</sup>

La disciplina fiscale prevede ancora che le perdite possano essere riportate in avanti ed utilizzate per la copertura di futuri profitti, senza limiti temporali. E' anche previsto un meccanismo di *riporto all'indietro (carry back)* nell'anno precedente e per un ammontare non superiore a 511.500 euro. Il regime fiscale tedesco prevede che i dividendi pagati a società residenti, siano esenti da imposta per il 95% del loro ammontare, mentre i dividendi pagati a società non residenti si prevede che siano assoggettati ad una ritenuta del 25%. Per quanto riguarda il pagamento degli interessi non esiste alcuna ritenuta ad eccezione di alcuni strumenti finanziari che prevedono un'aliquota analoga a quella dei dividendi, pari al 25%. Oltre all'imposta sul reddito delle società, in Germania è presente l'*imposta sulle attività commerciali*, che viene applicata a tutte le società che svolgono attività commerciale; il metodo di applicazione è analogo al metodo dell'imposta sul reddito delle società, dal quale però va esclusa l'applicazione del *carry back* in relazione alle perdite d'esercizio. Si tratta di un'imposta comunale con un'aliquota che varia dal 14% al 17% e va ricordato che a partire dal 1° Gennaio 2008, l'imposta non è più deducibile dall'imposta sul reddito delle società. Un'altra imposta comunale gravante sulle società, è l'*imposta sulle proprietà immobiliari*, che viene richiesta anche nel caso di acquisto di società che possiedono immobili. L'aliquota, che varia dal 3,5% al 5%, è applicata sul valore catastale, e il prelievo è variabile da comune a comune. Ricordiamo infine che la Germania, appartenente alla Comunità Europea accoglie tutte le direttive comunitarie in materia fiscale e che il Paese ha firmato molte convenzioni contro la doppia imposizione tra cui quella con l'Italia con la *L.24 n. 459 del Novembre*

---

<sup>24</sup> L. Campanelli, *Fisco oggi.it (2012)*.

del 1992<sup>25</sup>.

#### 2.4 L'imposta societaria in Gran Bretagna: la corporate Tax.

Il sistema fiscale del Regno Unito, prevede un doppio livello di imposizione. Un primo livello è gestito infatti dal livello centrale e tra le principali entrate, rientra anche l'imposta sul reddito delle società, il secondo livello invece è gestito dagli Enti locali e le principali entrate sono riferibili a tasse ed oneri locali e dalla *Council Tax (tassa locale sulle proprietà immobiliari)*<sup>26</sup>. In Gran Bretagna, l'imposta sulle società grava sugli utili delle società di capitali, vale a dire sugli enti dotati di effettiva *personalità giuridica* ai sensi della *Company Act*. Tale imposta grava inoltre sulle stabili organizzazioni di società non residenti nello Stato, sulle società cooperative e persino sui profitti prodotti da Enti di beneficenza o da altri enti non dotati però di personalità giuridica. Dal 2012 l'aliquota dell'imposta societaria (*corporate tax*)<sup>27</sup>, è pari al 26% per le società che realizzano utili superiori a 1.500.000 sterline e scende al 20% per le società per le società con utili fino a 300.000 sterline. Per le società che conseguono utili eccedenti le 300.000 sterline, ma inferiori a 1.500.000 sterline, si applica un'aliquota denominata *Marginal Rate Relief*<sup>28</sup> che dipende dal periodo contabile, dal reddito imponibile dichiarato e dalla tipologia di attività svolta dall'impresa.

Fasce di reddito (£)	Aliquote 2012
0 – 300.000	20%
300.000 – 1.499.999	<i>Marginal Rate Relief</i>
1.500.000 in poi	24%

Il reddito imponibile, è calcolato sulla base dei principi contabili con delle modifiche da apportare all'utile di bilancio per ottenere conformità con le

<sup>25</sup> Born, 18 Ottobre 1989. (in S.O n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 27 Novembre 1992). Entrata in vigore il 26 Dicembre 1992.

<sup>26</sup> G.Geraci, *Fiso oggi.it (2012)*.

<sup>27</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.42.

<sup>28</sup> G.Geraci, *Fiso oggi.it (2012)*.

normative fiscali. Gli ammortamenti, che rientrano tra le principali componenti del reddito imponibile, sono deducibili da quest'ultimo e vengono riconosciuti ai fini fiscali a prescindere dall'ammontare che viene contabilizzato in bilancio. Nello specifico, nel caso di edifici industriali l'ammortamento deducibile è pari al 4% del valore annuo degli stessi; per quanto riguarda impianti e macchinari, questi sono ammortizzati con un'aliquota del 20%; del 25% è invece l'aliquota applicata al "know how" e ai brevetti. L'ordinamento, prevede un'agevolazione denominata "Firts Year Allowance"<sup>29</sup>, in base alla quale è possibile applicare un'aliquota agevolata del 40% ad impianti e macchinari a condizione che siano stati acquistati dal 1° Aprile del 2009. Un'ulteriore agevolazione è prevista per i beni acquistati nell'esercizio, tale agevolazione prende il nome di "Annual Investment Allowance"<sup>30</sup> e consente di dedurre per intero i beni acquistati nell'anno, fino ad un ammontare che non superi le 50.000 sterline. Concorrono inoltre alla formazione del reddito imponibile le rimanenze, che sono valutate al costo, o se minore, al valore di mercato. L'unico metodo ammesso in Gran Bretagna per la valutazione delle rimanenze è il metodo del *FIFO (First In First Out)*, consentendo così, la possibilità di valutare le rimanenze di magazzino a prezzi correnti. Dal reddito imponibile sono ancora deducibili gli accantonamenti costituiti per fronteggiare specifiche passività e crediti dubbi ed inoltre l'ordinamento non prevede la costituzione di accantonamenti per passività con fonte incerta. Le imposte sul reddito non sono deducibili dal reddito imponibile, ma deducibili sono invece le altre imposte tra cui l'*imposta locale sulle proprietà immobiliari (real estate tax)*. In generale, sono deducibili tutte le spese inerenti all'attività svolta dall'impresa, a differenza di quelle non inerenti all'attività aziendale che invece sono indeducibili a meno che tali spese non siano a favore dei lavoratori dipendenti. Sono deducibili anche le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da paesi di *black list* a condizione che siano inerenti all'attività aziendale. Nel Regno Unito, è prevista una riduzione del reddito imponibile del 130% dei costi affrontati per la ricerca e lo sviluppo che, viene elevata al 175% per le piccole e medio imprese; qualora l'attività fosse in perdita, l'ordinamento

---

<sup>29</sup> C.Cattani – G.Carrarese (20122); cit. p.41.

<sup>30</sup> C.Cattani – G.Carrarese (20122); cit. p.41.

riconosce un credito di imposta fino al 24,5% e per i costi di ricerca e sviluppo in *conto capitale* è prevista la facoltà di deduzione immediata del 100% della spesa. Ulteriore argomento di particolare importanza ai fini dell'analisi, è quello degli interessi passivi. Il sistema fiscale inglese, non prevede delle norme che limitano la deducibilità degli interessi passivi e inoltre tutti i rapporti infragruppo sono assoggettati alla normativa sul *transert pricing* in base alla quale tutte le remunerazioni delle transazioni sono in linea con i prezzi del mercato. Per quanto riguarda i dividendi percepiti da persone giuridiche ed erogati da società residenti è previsto un meccanismo di esenzione e alla società spetta un credito di imposta pari ad 1/9 dell'ammontare da dover scomputare dalle imposte dovute. Qualora il dividendo non venga distribuito da società residenti, tale credito di imposta è ammesso in relazione ai singoli trattati sulla doppia imposizione. Diversamente dall'Italia, le plusvalenze sono sottoposte a tassazione ordinaria e vengono identificate come delle componenti positive di reddito, vengono esonerate sono le plusvalenze generate da trasferimenti infragruppo. Infine, per avvantaggiare lo sviluppo economico, il sistema fiscale prevede degli incentivi, tra i quali una deduzione del 100% delle spese in conto capitale per la costruzione di edifici industriali e commerciali, per l'istituzione di attività in zone economicamente sottosviluppate. Oltre all'imposta sul reddito delle società, grava sull'impresa l'*imposta sugli immobili*. Si tratta di un'imposta locale che viene riscossa "attraverso l'applicazione di un'aliquota uniforme a livello nazionale (*UBR – Uniform Business Rate*) che viene applicata a valori stabiliti per legge ed adeguati ogni cinque anni"<sup>31</sup>. Tale imposta, non è assolutamente deducibile dall'imposta sul reddito.

## 2.5 L'imposta societaria in Spagna.

Il *Real Decreto Legislativo 4/2004* è la base normativa dell'imposta sulle società residenti nel territorio spagnolo, denominata *Impuesto sobre Sociedades*<sup>32</sup> (*IS*), la quale è conforme al principio della *worldwide taxation*. Se non sono conformi alla

---

<sup>31</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011); cit. p.43.

<sup>32</sup> G.Di Muro, *Fisco oggi.it* (2012).

legge spagnola, se non hanno sede legale nel territorio dello Stato e in questo non svolgono l'attività principale dell'impresa, le società vengono considerate non residenti e vengono assoggettate all' *imposta sui redditi dei non residenti* (Irnrr) in base alla quale si tassano gli utili commerciali e i *capital gains* prodotti e generati nel territorio dello Stato. Per le società residenti, l'ordinamento prevede un'imposta con un'aliquota del 30%, ma per le piccole medio – imprese, dal 1° Gennaio 2011, sono state introdotte delle aliquote agevolate. Tali agevolazioni riguardano le imprese con un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro e una base imponibile non eccedente i 300.000 euro, alle quali viene applicata un'aliquota del 25%, qualora la base imponibile superasse tale soglia, l'aliquota applicata all'eccedenza sarebbe del 30%. Per le imprese che fatturano fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipendenti, vengono applicate due aliquote differenti; per una base imponibile fino a 300.000 euro infatti, l'aliquota prevista è del 20%, per l'eccedenza a tale limite, si applica invece un'aliquota del 25%. La base imponibile dell'imposta sulle società è costituita dal reddito d'impresa e dalle plusvalenze patrimoniali, il reddito imponibile è determinato sulla base dei principi contabili nazionali conformi al *criterio della competenza*. Tra le principali componenti della base imponibile, l'ammortamento è generalmente calcolato in relazione alla vita utile del cespite. Le quote dell'ammortamento, possono essere costanti oppure decrescenti con differenti metodologie di calcolo, l'ammortamento viene calcolato dal momento in cui il bene entra a far parte del patrimonio aziendale e non è consentito variare la metodologia utilizzata in corso di ammortamento. Sono previste delle agevolazione per i beni utilizzati nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, consentendo così alle imprese di effettuare dei piani di ammortamento senza vincoli di legge, a condizione però che la società mantenga durante l'esercizio la media del personale impiegato. Sempre inerente alla disciplina dell'ammortamento, va considerato infine l'avviamento, che può essere ammortizzato in 10 anni a quote costanti, a condizione che l'ammontare delle deduzioni sia accantonato ad una riserva non distribuibile. Le rimanenze di magazzino concorrono anch'esse alla formazione del reddito imponibile e sono valutate al costo, o se minore, al valore di mercato, l'ordinamento spagnolo ammette tra i criteri di valutazione soltanto il *FIFO* (*Fist*

*In First Out*) e il metodo del costo medio ponderato. Il sistema fiscale ammette la deduzione dalla base imponibile “*degli accantonamenti per crediti dubbi scaduti da oltre sei mesi il cui debitore è soggetto a procedure concorsuali, o accantonamenti per crediti per i quali vi è un contenzioso in atto; delle svalutazioni di titoli negoziati in mercati regolamentati per la differenza tra il costo di acquisto ed il valore di mercato; delle svalutazioni di titoli su partecipazioni in gruppi non quotati, per un ammontare pari alla differenza tra il valore di patrimonio netto della partecipata all’inizio e alla quello risultante alla fine dell’esercizio, ridotto delle spese non deducibili in capo alla partecipata; degli accantonamenti per spese sostenute per la riduzione dell’inquinamento, se preventivamente autorizzate dalle autorità fiscali*”<sup>33</sup>. Sono interamente deducibili inoltre tutte le spese inerenti all’attività dell’impresa, a differenza invece di quelle non inerenti che sono invece considerate interamente indeducibili, tra le spese indeducibili rientrano anche quelle compiute da imprese residenti in paradisi fiscali se non è fornita una valida ragione di carattere economico. Nell’ambito delle spese a sostegno della ricerca e dello sviluppo, l’ordinamento concede un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute e un ulteriore credito d’imposta pari al 17% per le spese relative al personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Occorre per ultimo ai fini dell’analisi, considerare le discipline specifiche sugli interessi, sui dividendi e sulle plusvalenze. In linea generale gli interessi corrisposti sui finanziamenti sono interamente deducibili, ma vengono posti dei limiti alla deducibilità per i finanziamenti erogati da società correlate ma non residenti nell’Unione Europea nel momento in cui l’ammontare medio dei finanziamenti sia superiore a tre volte il patrimonio netto della società. In quest’ultimo caso, la parte eccedente degli interessi è considerata dalla disciplina fiscale come dividendo. Per quanto riguarda i dividendi, l’ordinamento spagnolo, prevede che per i dividendi percepiti da persone giuridiche che possiedano i requisiti del *beneficio di affiliazione*<sup>34</sup> godono di un credito d’imposta del 100% dell’ammontare dell’imposta scontata sul dividendo percepito. In mancanza dei

---

<sup>33</sup> G.Di Muro, *Fisco oggi.it* (2012).

<sup>34</sup> Vale a dire una partecipazione nella società erogante il dividendo di almeno il 5% del capitale per un periodo interrotto di un anno.

requisiti di tale beneficio invece è previsto un credito d'imposta del 50% dell'imposta versata sul dividendo. Le plusvalenze sono invece trattate dalla disciplina, come componenti positive di reddito, e assumono lo stesso trattamento dei dividendi per le società che godono del *beneficio di affiliazione*. Oltre all'imposta sulle società, gravano sulle persone giuridiche, l'*imposta sugli immobili* e l'*imposta locale sugli affari*. L'ordinamento infatti prevede che “*i proprietari di beni immobili, comprese le persone giuridiche, sono soggetti ad un imposta locale sul valore catastale dell'immobile, adeguato ogni otto anni al valore di mercato; l'aliquota applicata, pur variando nell'ambito delle diverse municipalità, è generalmente pari allo 0.4% per gli immobili ed allo 0,3% per le proprietà rurali, ma possono essere previste anche aliquote maggiori*”<sup>35</sup>. Ed infine grava sulla società l'imposta locale sugli affari, in base a quale l'ammontare dell'imposta dovuta è commisurato all'attività esercitata, al suolo occupato e a coefficienti di correzione diversi da località a località.

---

<sup>35</sup> C.Cattani – G.Carrarese (2011), cit. p.46.



### 3. L'IMPOSTA SOCIETARIA IN ALCUNI PAESI EXTRA EUROPERI.

#### 3.1 *L'imposta societaria in Corea del Sud.*

Promulgato nel 1949 e molte volte modificato, il *Corporate Tax Act* è la disciplina base dell'imposta societaria sul reddito. In base a tale disciplina, l'imposta sul reddito societario, è suddivisa in due scaglioni di reddito: sino a 200 milioni di *won*<sup>36</sup> l'aliquota è il 10%; oltre i 200 milioni di *won*, l'aliquota è pari al 22%. Alle aliquote basi, vanno poi ad aggiungersi delle addizionali, tra le quali una soprattassa del 10%, che rende le aliquote effettive pari all'11% e al 24,2%. Aspetto particolare della disciplina fiscale coreana, è che l'imposta societaria dovuta, non può essere inferiore ad un prestabilito importo minimo ("*AMT – Alternative Minimum Tax*"<sup>37</sup>) calcolato sul reddito imponibile al lordo delle varie esenzioni e delle varie agevolazioni. L'*Alternative Minimum Tax* viene calcolata sul reddito imponibile lordo, anche in questo caso, l'aliquota è suddivisa per scaglioni. Infatti, fino a 10 miliardi di *won* (circa 6.428.760 euro) di reddito imponibile lordo, l'aliquota è pari al 10%, da 10 a 100 miliardi di *won* (circa 64.287.600 euro) di reddito imponibile lordo, l'aliquota è pari all'11%; oltre i 100 miliardi di *won*, l'aliquota è pari al 14%. Per le piccole imprese, ovvero per le imprese con reddito non superiore a 300.000 euro, l'aliquota scende al 7%. La disciplina fiscale, prevede che le società di diritto coreano devono pagare le imposte sul reddito ovunque prodotto, in conformità al *World wide principle* e per quanto riguarda le stabili organizzazioni in Corea del Sud di società estere la disciplina impone che queste debbano pagare le imposte solo sui redditi di fonte coreana. Qualora una società coreana produca redditi all'estero, questi ultimi verranno inclusi nel reddito imponibile dell'imposta societaria nazionale. Riguardo ai redditi prodotti all'estero da società coreane, per evitare la doppia tassazione, le imposte sul reddito pagate all'estero, possono essere trattate in due modi differenti. In un primo caso, come credito per imposte pagate all'estero da portare in diminuzione dall'imposta nazionale dovuta, in un secondo caso come

---

<sup>36</sup> 1 euro = 1.555.51 won, circa 128.576 euro.

<sup>37</sup> Interprofessionalnetwork (2011), *Dossier Corea del Sud*, Ministero dello Sviluppo Economico cit. p.86.

spesa da dedurre dalla base imponibile dell'imposta societaria coreana. Ai fini della determinazione della base imponibile, anche il regime fiscale della Corea del sud, prevede la distinzione in componenti positivi di reddito e componenti negativi di reddito. Tra i componenti positivi di reddito i dividendi da partecipazione in una società coreana posseduta per oltre l'80% del capitale sociale della società partecipata, sono completamente esenti dall'imposizione. Invece, i dividendi da partecipazione in società coreane, possedute in misura inferiore all'80% del capitale sociale della società partecipata, sono esenti dall'imposizione solo per l'80% del loro ammontare. Qualora però il dividendo derivi da partecipazioni in società coreane possedute per il 100% del loro capitale sociale, si assiste ad una completa esclusione dell'imposta. Se invece i dividendi derivano da partecipazione in società coreane possedute per oltre il 50% del capitale sociale, questi sono esclusi dall'imposizione per il 50% del loro importo. Infine, qualora i dividendi derivino da partecipazione in società coreane possedute in misura inferiore al 50% del capitale sociale, questi sono esclusi dall'imposizione per il 30% del loro ammontare. Nessun meccanismo di esenzione è invece previsto per gli interessi attivi, che concorrono interamente a formare la base imponibile ai fini dell'imposizione. Tra le componenti positive di reddito, vanno considerate anche le rimanenze di magazzino, valutate in linea generale al minore tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato. A riguardo però, l'ordinamento lascia libertà ai contribuenti di scegliere un qualsiasi metodo di valutazione delle rimanenze, previsto dalla prassi contabile, a condizione che il metodo scelto, sia applicato in modo continuato. Tra le componenti negative di reddito, la disciplina prevede l'intera deducibilità delle *spese ordinarie di gestione* a condizione che siano correttamente giustificate. Di particolare importanza ai fini dell'analisi dell'elaborato, è la disciplina degli *interessi passivi*. L'ordinamento coreano prevede che gli interessi passivi siano deducibili dal reddito imponibile, ma allo stesso tempo, identifica delle particolari situazioni nelle quali non è ammessa la deducibilità. Infatti, *“gli interessi passivi relativi a prestiti concessi o garantiti da un socio estero, nel caso in cui tali prestiti siano superiori a tre volte il capitale sociale detenuto da tale socio, la parte di interesse riferibile all'ammontare eccedente viene riqualificata come dividendo e non è quindi*

*deducibile*<sup>38</sup>. Non viene riconosciuta la deducibilità degli interessi, anche per interessi su debiti verso soggetti sconosciuti e per interessi su obbligazioni e altri titoli con beneficiari sconosciuti. Un'ulteriore situazione nella quale non viene riconosciuta la deducibilità degli interessi passivi, riguarda “*gli interessi da capitalizzare, ovvero gli interessi sostenuti in relazione a prestiti relativi alla costruzione o all’acquisto di terreni, di altro capitale fisso (fabbricati, impianti, macchinari etc.) maturati nel periodo anteriore alla data di completamento (della loro costruzione) o di passaggio di proprietà degli stessi*”<sup>39</sup>. Ultima situazione prevista dall’ordinamento nella quale viene negata la deducibilità degli interessi passivi, riguarda “*gli interessi su prestiti contratti per scopi estranei all’attività o su prestiti le cui risorse finanziarie sono state, a loro volta, concesse in prestito a società del gruppo a titolo gratuito*”<sup>40</sup>. Sempre tra le componenti negative di reddito rientrano le perdite su crediti, che sono deducibili nel periodo di imposta nel quale sono state realmente realizzate. All’impresa è consentito effettuare accantonamenti per perdite stimate e tali accantonamenti sono deducibili nel limite dell’1% dell’importo dei crediti commerciali presenti in bilancio al termine dell’esercizio. La deducibilità è riconosciuta anche agli ammortamenti calcolati sui beni strumentali e tali ammortamenti sono deducibili a partire dal momento di entrata in funzione dei beni. Per agevolare e incrementare lo sviluppo di nuove imprese, l’ordinamento fiscale coreano, prevede la deducibilità delle spese di *start up*, ovvero le spese sostenute durante la fase di costituzione della società. Una particolarità della disciplina fiscale coreana, riguarda l’applicazione di ritenuta alla fonte a titolo di imposta per le seguenti tipologie di reddito la cui fonte produttiva è localizzata in Corea:

- *royalties e fees: 20% + soprattassa del 2%;*
- *interessi: 20% + soprattassa del 2%;*
- *dividendi: 20% + soprattassa del 2%.*

### **3.2 L’imposta societaria negli Stati Uniti d’America.**

---

<sup>38</sup> Interprofessionalnetwork (2011), *Dossier Corea del Sud, Ministero dello Sviluppo Economico cit. p.88.*

<sup>39</sup> Interprofessionalnetwork (2011), *Dossier Corea del Sud, Ministero dello Sviluppo Economico cit. p.89.*

<sup>40</sup> Interprofessionalnetwork (2011), *Dossier Corea del Sud, Ministero dello Sviluppo Economico cit. p.89.*

Il regime tributario degli Stati Uniti d'America, è costituito su tre livelli differenti di imposizione: federale, statale e locale. L'articolo 6 della *Costituzione Federale degli Stati Uniti d'America*, sancisce la supremazia della medesima costituzione sulle Leggi applicate dai singoli Stati e “vieta l'introduzione, da parte di ogni singolo Stato, di imposte che vadano contro i principi generali della tassazione sull'import e sull'export”<sup>41</sup>. La Costituzione, riconosce alle Amministrazioni Statali, la gestione delle imposte locali e quelle sul consumo, che vengono predisposte e disciplinate dai *Singolo Congressi nazionali*. Dal 1954, l'*Internal Revenue Code*, è il testo legislativo che contiene tutte le leggi fiscali approvate dal Congresso dopo l'accurata esaminazione della *Camera dei Rappresentanti*. Oltre a tale testo normativo, assumono una particolare rilevanza in materia fiscale, le *Regulation*, cioè i regolamenti amministrativi ministeriali, i *Revenue Rulings* e le *Letter Rulings*, che assolvono un compito fondamentale per l'interpretazione di determinate leggi. Prima di entrare nello specifico argomento dell'imposta societaria negli Stati Uniti d'America, è opportuno compiere un breve *excursus* sul sistema societario del Paese, per distinguere le varie forme societarie, sulle quali è possibile applicare l'imposta. Il sistema societario attualmente in vigore identifica cinque differenti tipi di società. Una prima configurazione societaria, è rappresentata dalle società di capitali di tipo *C (C-corporation)*, si tratta di società di capitali caratterizzate dal possesso di una personalità giuridica e dall'autonomia patrimoniale perfetta, tale da rendere il patrimonio societario totalmente distinto da quello dei soci. Una seconda configurazione, è invece rappresentata dalle società di capitali di tipo *S (S-corporation)*; questa è una configurazione societaria particolare, poiché da un punto di vista giuridico non si differenzia dalla *C-corporation*, ma da un punto di vista fiscale, presenta la possibilità di optare, verificata la presenza di determinate condizioni, per un regime di trasparenza che consente la tassazione del reddito una sola volta in capo agli azionisti. Ulteriore configurazione, è rappresentata dalle *Limited Liability Company*. Tale configurazione, è di recente istituzione nella legislatura statunitense, ed oltre a godere del beneficio della responsabilità limitata dei soci, gode della facoltà di

---

<sup>41</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.1.*

applicare, così come per le società di persone, il regime di imposizione per trasparenza. Infine, il sistema societario, prevede l'istituzione della *General Partnership* e della *Limited Partnership*. Caratteristiche principali della *General Partnership*, sono la responsabilità illimitata dei soci che rispondono delle obbligazioni sociali illimitatamente con il proprio patrimonio, e il regime di trasparenza applicabile ai fini fiscali. Per quanto riguarda la *Limited Partnership*, questa è assimilabile alla nostra società in accomandita semplice, e identifica alcuni soci che beneficiano della limitata responsabilità patrimoniale. Tra le forme societarie indicate, all'imposta societaria sono assoggettate le *C-corporation*, le associazioni, le compagnie assicurative e le banche. Tali società, in base alla disciplina fiscale in vigore, sono tassate sul reddito prodotto in conformità al *World Wide Principle* e cioè "senza avere riguardo all'ubicazione della fonte del reddito e senza che rilevi il luogo di esercizio della propria attività o dove sia situato il centro direzionale ed amministrativo delle stesse"<sup>42</sup>. Il reddito imponibile sul quale applicare l'imposta societaria, è determinato sulla base dei criteri contabili nazionali, ai quali vengono applicate delle rettifiche in aumento e in diminuzione, per congiungere disciplina contabile e disciplina fiscale. Per tanto, i dati ottenuti con l'applicazione delle norme contabili in modo conforme al criterio della competenza economica (*accrual method*)<sup>43</sup>, sono sottoposti a determinate rettifiche per la determinazione del *taxable income*. A livello federale, l'imposta sul reddito delle società è un'imposta progressiva per scaglioni di reddito e dal 2011 le aliquote sono comprese tra il 15 e il 35%. La disciplina prevede inoltre l'applicazione di due aliquote aggiuntive pari al 38 e 39% per due scaglioni di reddito intermedi, ai fini di correggere i dislivelli emergenti in prossimità dei superiori tetti massimi delle fasce di reddito intermedie. Le società inoltre sono assoggettate all'*Alternative Minimum Tax*, che prevede un'unica aliquota del 20% applicata ad una base imponibile più ampia rispetto a quella determinata per la tassazione ordinaria. Obiettivo principale di tale addizionale, è quello di garantire che tutte le società che presentano un reddito notevole contribuiscano all'onere federale fiscale nonostante le esenzioni, le detrazioni e i

---

<sup>42</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.4.*

<sup>43</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.4.*

crediti d'imposta dei quali godono. Per questo motivo, l'*Alternative Minimum Tax* non viene applicata alle piccole-medie imprese considerando queste ultime quelle società che conseguono un volume medio dei ricavi inferiore a 7,5 milioni di dollari. Per la determinazione della base imponibile, è opportuno porre attenzione sulle rettifiche applicate in conformità alla disciplina fiscale sul reddito determinato in base ai criteri contabili. L'ordinamento fiscale statunitense prevede che *“i beni patrimoniali caratterizzati da una vita economica pluriennale sono considerati capital cost ed il loro costo di acquisto, generalmente, non è immediatamente deducibile dal reddito per l'intero ammontare nell'anno di sostenimento della spesa”*<sup>44</sup>. Per questi beni, la disciplina prevede una deduzione da applicare sulla base di quote di ammortamento per prendere in considerazione la progressiva riduzione di valore a causa dell'usura dei beni. *“Il sistema di ammortamento previsto ai capital cost si basa su un sistema di recupero del costo accelerato modificato denominato sinteticamente Macrs (Modified Accelerated Cost Recovery System) che prevede la classificazione di tutti i beni patrimoniali in diverse categorie a seconda della vita utile rispettivamente prevista (dai 3 ai 39 anni)”*<sup>45</sup>. Il primo metodo di recupero del costo, presume che l'ammortamento venga quantificato sul 200% del valore del bene, con l'applicazione di rate decrescenti per gli anni iniziali e per gli anni futuri l'applicazione di un ammortamento a rate costanti quando risulta automaticamente più vantaggioso. Un altro metodo invece, predispone il semplice utilizzo di rate costanti, avendo così un maggiore tempo di recupero del costo del bene. Tale metodo delle rate costanti è applicabile ai beni immateriali che possono essere ammortizzati per un arco di tempo non inferiore ai 15 anni. Per quanto riguarda le rimanenze di magazzino, l'ordinamento prevede la valutazione sulla base del criterio del costo. E' prevista però anche la valutazione al minore tra il costo e il valore di mercato e si ammette la facoltà di ricorrere sia al criterio del *Lifo*, sia al criterio del *Fifo*. Qualora durante un determinato periodo di imposta una società statunitense consegua una perdita, tale risultato negativo, in base all'ordinamento fiscale, *“può essere riportato sia indietro ai due periodi di imposta precedenti, sia in avanti, ai*

---

<sup>44</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.5.*

<sup>45</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.5.*

*successivi venti periodi, in compensazione di qualunque reddito imponibile*<sup>46</sup>. Ai fini di evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, l'ordinamento prevede delle specifiche limitazioni nel riporto delle perdite in caso di cambiamento di proprietà per evitare indebiti risparmi di imposta. Per una società di capitali è possibile accantonare utili in funzione di una possibile futura perdita, ciò nonostante se la società accumula negli anni un ammontare di utili irragionevolmente elevato rispetto alle esigenze, *“l'eccedenza può essere soggetta alla cosiddetta Accumulated Earning Tax ad un'aliquota pari al 15%”*<sup>47</sup>. E' riconosciuto infatti un importo massimo di utili accantonati pari a 250.000 dollari. Oltre all'imposta societaria, sulle società grava anche la *Capital Gain Tax*, determinata attraverso l'applicazione delle aliquote previste per l'imposta sul reddito delle società ai *capital gains*, ottenuti dalla cessione degli *assets* aziendali. Qualora da tali cessioni derivino delle minusvalenze, queste possono essere utilizzate per controbilanciare plusvalenze già maturate e una presumibile eccedenza, può essere riportata sia indietro, sia in avanti nei successivi cinque periodi di imposta. Essendo gli Stati Uniti un Paese federale, è prevista oltre l'imposizione a livello federale, anche l'imposizione a livello locale. La compresenza di vari livelli d'imposizione, comporta l'individuazione di un rilevante carico fiscale gravante sull'impresa, e con particolare riferimento ad alcune tipologie di imposta possono nascere dei problemi di carattere applicativo, dal momento che può esservi la possibilità per un'impresa, di svolgere l'attività produttiva in vari Stati della federazione, generando così delle problematiche dovute alla giusta ripartizione delle spese e dei ricavi nei vari stabilimenti produttivi.

### *3.3 L'imposta societaria in Florida.*

L'ordinamento fiscale statunitense, consente ad ogni Stato di scegliere liberamente il proprio livello di prelievo, sia sui redditi societari, sia sui redditi individuali. Tra gli Stati Uniti d'America, un caso particolare è rappresentato dalla

---

<sup>46</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.5.*

<sup>47</sup> G.Graci (2012), *Scheda Paese Stati Uniti, Fisco Oggi.it; cit. p.6.*

Florida, Stato nel quale non sono previsti prelievi sui redditi personali e in cui il prelievo per l'imposta societaria ammonta al 5.5% del reddito imponibile. Per la determinazione del reddito imponibile, la disciplina fiscale dello Stato della Florida segue i criteri contabili usati nella prassi americana, al quale vengono poi effettuate delle rettifiche per creare omogeneità tra la disciplina contabile e la disciplina fiscale. In conformità alla disciplina generale sulle società di capitali statunitensi, il reddito imponibile delle *corporation* residenti, è soggetto inizialmente alla tassazione societaria e in un secondo momento è soggetto ad imposizione il singolo azionista sugli utili distribuiti. Principio vigente, è il principio della territorialità, in base al quale *“le corporation nazionali sono soggette al sistema fiscale americano, indipendentemente dall'origine territoriale del reddito prodotto, incluso quello delle filiali straniere, e a prescindere dal fatto che questo sia rimpatriato o meno”*<sup>48</sup>. Particolari differenze ai fini della determinazione della base imponibile in Florida, caratterizzano il trattamento fiscale di tale Stato dai restanti Stati americani. I guadagni ad esempio, sono tassati con le medesime aliquote applicate alla determinazione del reddito ordinario, al contrario delle perdite che invece, possono soltanto controbilanciare i guadagni di capitale, senza poter così controbilanciare il reddito ordinario. Qualora le perdite non siano state stornate, la disciplina prevede che possano essere portate indietro di tre anni o a nuovo per cinque anni al fine di compensare i possibili guadagni conseguiti. L'ordinamento prevede inoltre, che tutte le spese *“ordinarie e necessarie per esercitare l'attività d'impresa, sono deducibili dal reddito lordo”*<sup>49</sup>. Ricordiamo che all'interno delle spese, sono inclusi anche gli interessi passivi, i salari e le rendite sul reddito estero e che tali deduzioni sono soggette ad alcune limitazioni obbligatorie. La disciplina, riconosce la deducibilità dell'ammortamento per la maggior parte delle proprietà, ad esclusione delle proprietà terriere utilizzate nell'attività commerciale, o dall'impresa. La Legge,

---

<sup>48</sup> *La legislazione fiscale (2008), Doing Business in Florida Guida 3, Italy-America Chamber of Commerce, Southeast; [www.irs.gov](http://www.irs.gov), [www.myflorida.com](http://www.myflorida.com) cit. p.4.*

<sup>49</sup> *La legislazione fiscale (2008), Doing Business in Florida Guida 3, Italy-America Chamber of Commerce, Southeast; [www.irs.gov](http://www.irs.gov), [www.myflorida.com](http://www.myflorida.com) cit. p.4.*



predispone la vita dei beni ai quali si applica l'ammortamento per categorie di beni comuni:

Macchinari e impianti	7 o 12 anni
Mobili e attrezzature	7 o 12 anni
Edifici commerciali	39 anni
Computer	5 anni

Per quanto riguarda invece i beni immateriali, quali avviamento, *know how* e marchi, è previsto un periodo di ammortamento pari a 15 anni. Bisogna porre adesso particolare attenzione ai vantaggi che la città di Miami rivolge agli investitori esteri che vogliono stabilire nello Stato un'attività commerciale. Vantaggiosa in termini fiscali è sicuramente l'assenza della tassa statale e locale sui redditi personali, in tal modo infatti il dividendo è sottoposto ad imposizione soltanto in capo alla società come utile distribuito. Sempre a livello locale, è assente anche la tassa sui redditi delle società. Non è prevista infine nessuna tassa patrimoniale e nessuna tassa di proprietà su merci in transito fino a 180 giorni.

### 3.4 L'imposta societaria in Cina.

L'imposta societaria, è in questo momento in Cina un argomento caldo ed in continuo fermento, poiché l'ordinamento fiscale tende ad applicare un medesimo ed armonico trattamento per le imprese a capitale estero e per le imprese nazionali. Si ritiene che la mossa indica uno spostamento che la Cina compie in linea alle pratiche internazionali. Tale percorso, fu spinto dall'apertura dell'economia di mercato, definitivamente consacrata nel Dicembre del 2001 con l'introduzione della Cina nel *WTO (World Trade Organization)* e con la successione al trono di *Hu Jintao*. L'adesione al *WTO* ha portato all'eliminazione delle barriere all'entrata nel mercato cinese per le società straniere e conseguentemente molti investitori esteri hanno scelto di localizzare in Cina i loro apparati produttivi. L'odierno regime fiscale è la risultante di due fondamentali

riforme; la prima ha unificato l'aliquota d'imposta delle imprese nazionali e delle *Foreign Invested Enterprises (FIE)*, la seconda, entrata in vigore il 1° Gennaio del 2009 ha trasformato radicalmente il regime di *VAT e Business Tax*. L'imposta sul reddito delle società prende il nome di *Corporate Income Tax* e viene applicata sul reddito imponibile della società che coincide al reddito lordo ottenuto durante l'anno fiscale al quale viene detratto il reddito non imponibile, ulteriori detrazioni e l'ammontare delle perdite dei cinque anni precedenti. L'imposta grava su due categorie di contribuenti: le imprese residenti e le imprese non residenti. La legge riconosce come residenti quelle imprese che sono legalmente costituite in Cina o all'estero, e svolgono la loro attività di amministrazione e controllo sul territorio dello Stato cinese. Le imprese residenti vengono tassate sull'ammontare di reddito complessivo che percepiscono durante l'anno fiscale a differenza delle imprese non residenti. Infatti, le imprese non residenti che sono costituite in Cina, sono tassate sui redditi prodotti in Cina o all'estero direttamente connessi alla loro costituzione, invece le imprese non residenti e non costituite in Cina, sono tassate esclusivamente sul reddito percepito in Cina durante lo stesso periodo. Le attuali riforme hanno stabilito un'aliquota d'imposta pari al 25% sia per le imprese nazionali, sia per le imprese a partecipazione straniera (*Foreign Invested Enterprise*). Vi sono dei settori specifici, ad esempio quello dell'alta tecnologia, nei quali l'aliquota d'imposta è agevolata ed ammonta al 15% del reddito imponibile ma ciò viene concesso solo al verificarsi di particolari condizioni. Nel caso della città di Shanghai ad esempio, le imprese che vogliono godere di tale agevolazione, devono presentare una specifica richiesta alla *Science and Technology Commission* della propria municipalità di appartenenza. Qualora la richiesta venisse accolta le imprese otterranno il rimborso dell'eccedenza delle imposte pagate rispetto all'aliquota ridotta e a partire da quel momento, sarà riconosciuto lo *status* di azienda ad alta tecnologia e la possibilità di godere del vantaggio fiscale in questione. Un caso particolare su cui porre attenzione, è rappresentato dalla città di *Hong Kong*. La *Hong Kong Special Administrative Region*, è costituita da ben 18 distretti amministrativi, e rappresenta una Regione a statuto speciale della Repubblica Popolare Cinese. In ambito fiscale, *Hong Kong* ha concluso trattati contro le doppie imposizioni sul reddito, in conformità con il

modello convenzionale OCSE, solamente con il Lussemburgo, il Belgio, la Repubblica Popolare Cinese e la Thailandia. L'imposta societaria di *Hong Kong*, prende il nome di *Profit Tax* e grava sulle persone giuridiche e sui professionisti che svolgono un esercizio di natura commerciale o un *business* nel territorio dello Stato. La determinazione dell'imposta avviene secondo il principio di autodeterminazione ed il calcolo è elaborato in modo analogo ai principi contabili locali ai quali vengono applicate delle rettifiche date dalle disposizioni normative tributarie domestiche vigenti. Qualora un soggetto, non svolga un'attività produttiva con fine lucrativo, non è soggetto ad imposta sui redditi maturati ad *Hong Kong*. L'aliquota d'imposta è pari al 16,5%, ma l'effettivo carico tributario è inferiore grazie alle deduzioni delle quote di ammortamento, delle detrazioni forfettarie dall'imposta e per i costi sostenuti per l'espletamento dell'oggetto sociale. Va ricordato, che i soggetti passivi su cui grava l'imposta societaria, sono identificati con riferimento al luogo in cui si trova la direzione centrale del controllo amministrativo e manageriale dell'attività, indipendentemente dalla residenza della persona giuridica, e le società costituite nel territorio e secondo il diritto della Regione a Statuto Speciale. Per la determinazione dell'imponibile, l'ordinamento prevede che condizione fondamentale per ammettere la deduzione dei costi, è il suo concorso alla realizzazione del reddito stesso. Per quanto riguarda la valutazione del magazzino invece, la disciplina ammette la valutazione al minore tra il costo, ed il valore presumibile di realizzo; per la determinazione del costo, sono ammessi il metodo del *FIFO*, e del costo medio ponderato. Particolare importanza, rileva la disciplina degli interessi passivi. La deducibilità degli interessi passivi, è limitata con particolare attenzione al caso in cui il pagamento degli interessi sia verso parti collegate, al fine di evitare fenomeni di elusione fiscale. Il principio generale ammette che la deduzione sia riconosciuta se gli interessi passivi sono corrisposti ad istituti finanziari qualificati come soggetti passivi di imposta ad *Hong Kong*. Diversamente, gli interessi attivi e i dividendi distribuiti da società di diritto locale costituite ad *Hong Kong*, sono esenti da ritenute d'imposta, a meno che il percettore di tale reddito non sia un istituto finanziario, dato che tali redditi rappresentano il *core business* del soggetto passivo di imposta e concorrono alla determinazione dell'imponibile per la *Profit*

*Tax*. Inoltre gli interessi che derivano da investimenti in strumenti finanziari di debito detenuti per un periodo inferiore ai sette anni, scontano una ritenuta dell'8,75%, mentre sono esenti da tassazione se la detenzione dello strumento è superiore. La disciplina inoltre, prevede che le perdite possano essere utilizzate per l'abbattimento del reddito imponibile e che possano essere riportate in avanti nei periodi d'imposta successivi, senza nessun limite temporale. In casi eccezionali, l'Autorità Finanziaria locale, può riconoscere crediti d'imposta per imposte pagate al di fuori del territorio del Paese, ammettendo così la detrazione dell'ammontare dalla *Profit Tax*. Sono esclusi dalla *Profit Tax*, le plusvalenze, ad eccezione di quelle generate dall'alienazione di attività che nella sostanza si concretizzano in una cessione avente natura commerciale. Conseguentemente l'ordinamento, non ammette la deducibilità delle minusvalenze. Al giorno d'oggi, non è stato concluso alcun trattato per evitare le doppie imposizioni e prevenire di conseguenza le evasioni fiscali tra *Hong Kong* e la Repubblica Italiana. *Hong Kong*, continua a contraddistinguersi per un privilegiato regime fiscale e per la totale assenza di informazioni tra le Amministrazioni locali.

### 3.5 *L'imposta societaria nella Federazione degli Emirati Arabi Uniti.*

La Federazione degli Emirati Arabi Uniti fu costituita il 2 Dicembre del 1971, dall'unificazione di Ajman, Dubai, Abu Dabi, Fujairah, Sharjah e Umm Al-Quwain ai quali si aggiunse nel 1972 lo Stato del Ras Al-Khaimah, formando così l'attuale struttura della Federazione. Ogni singolo Emirato, possiede un potere assoluto e autonomo in materia tributaria, godendo anche di un autonomo potere decisionale. Prima di introdurci all'interno della disciplina fiscale, è opportuno individuare i modelli societari che la Federazione riconosce. Un modello societario simile alla società per azioni quotata in borsa italiana, è rappresentata dalla *public joint stock company*, mentre la *private joint stock company* risulta simile al modello italiano della semplice società per azioni. Infine, l'ordinamento societario prevede la costituzione della *partnership limited by shares* e della *limited liability company*, che risultano essere le forme più appetibili per gli investitori esteri data la loro elevata economicità e flessibilità.

Gli Emirati Arabi, soprattutto negli ultimi decenni, si sono avvalsi di un esponenziale sviluppo economico dato dalla creazione delle *free zones*. All'interno di queste *free zones* non sono predisposte imposte sulle società dalla costituzione, fino al quindicesimo anno di attività e al termine prestabilito, è possibile rinnovare l'esenzione dall'imposta per ulteriori 15 anni. Chiaramente, il trattamento privilegiato per le società, è *in primis* riservato alle società residenti, nonostante anche le società estere e non residenti, godano comunque di vantaggiosi benefici di carattere fiscale. Per questo motivo, la Federazione degli Emirati Arabi Uniti è considerata da alcuni Paesi OCSE un Paese a fiscalità privilegiata, inserito dunque all'interno della *black lists*. In linea generale, l'ordinamento fiscale della Federazione degli Emirati Arabi, non prevede nessun tipo di imposizione; non esiste infatti un'imposta sul reddito delle persone fisiche, né un'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Di particolare importanza risulta anche una totale assenza dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui rendimenti e sui redditi di natura finanziaria. Vi sono però dei settori nei quali è prevista invece una un'articolata disciplina fiscale. L'imposizione infatti è applicata alle succursali delle banche straniere, agli hotel e alle grandi compagnie petrolifere e del gas. Il settore petrolifero e del gas prevede un'aliquota d'imposta pari al 50% applicabile sul reddito netto (decurtato da eventuali deduzioni e detrazioni), un'aliquota del 20% è invece prevista per il settore bancario e finanziario. Infine al settore alberghiero, è assoggettato ad un'aliquota d'imposta pari al 15%. E' evidente che l'obiettivo principale della Federazione è quello di agevolare la crescita e lo sviluppo interno dell'economia del Paese, abbattendo così tutti i costi per le aziende relativi ai versamenti nei confronti dell'erario. Inoltre, la tassazione di specifici settori, consente alla Federazione di ottenere un gettito d'entrata cospicuo, poiché tali settori possiedono una redditività elevata. Per esempio nel 2010, il rialzo del prezzo del petrolio ha provocato un aumento del PIL corrente di quaranta punti percentuali e un aumento del gettito d'entrata statale dell'80%. In tutti gli Emirati Arabi però tutte le proprietà commerciali e residenziali, sono soggetti ad un'imposta annuale sulle proprietà (*Property Tax*), e l'aliquota d'imposta è determinata autonomamente dalla legislazione di ogni singolo stato appartenente alla Federazione. A Dubai ad esempio, tutte le

proprietà sono assoggettate ad un'imposta annuale sulle proprietà con un ammontare variabile, in base alla mansione lavorativa del proprietario, del locatario e dell'affittuario dell'immobile. La Federazione degli Emirati Arabi, è sicuramente una delle mete più allettanti per gli investitori esteri poiché, l'ordinamento fiscale presuppone vantaggi fiscali non indifferenti. Le imprese costituite e detenute interamente da investitori stranieri, godono di una totale esenzione fiscale dall'imposta societaria per i primi cinquant'anni di attività e tale agevolazione, può essere rinnovata dalle autorità fiscali di competenza, esentando così dall'imposizione anche i dividendi distribuiti ai soci, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di ulteriori società. Qualora la società sia costituita in una delle *free zones* predisposte, l'investitore estero deve possedere i requisiti richiesti dalle autonome legislazioni municipali ottenendo così una licenza ad operare nel settore specificato. Se invece la società dia costituita al di fuori delle *free zones* l'ordinamento federale impone particolari limitazioni ai benefici. In questo caso infatti il capitale sociale dell'impresa, deve essere detenuto per almeno il 51% da soggetti residenti, oppure un soggetto residente deve porsi come garante dell'investimento straniero per poter usufruire dei benefici fiscali prima esposti. Se invece le società estere non sono partecipate o non garantite da alcun soggetto residente possono operare nella Federazione servendosi di un agente commerciale locale.

## **4. CAPITALIZZAZIONE E INVESTIMENTI ALL'ESTERO: UN CONFRONTO TRA I VARI SISTEMI FISCALI.**

### *4.1 Imposizione fiscale: effetti distorsivi ai fini della capitalizzazione d'impresa.*

Le imprese, per svolgere la propria attività necessitano di disponibilità finanziarie che si procurano ricorrendo a differenti forme di finanziamento. Principio fondante è che esse devono fronteggiare con le proprie entrate le obbligazioni contratte, raggiungendo così l'equilibrio finanziario. Affinché ciò accada sono identificate come condizioni necessarie le seguenti voci:

- corretta gestione dei flussi finanziari, così che con le entrate si possa far fronte alle uscite;
- giusta individuazione delle fonti, affinché le diverse fonti siano tra di loro complementari e concorrenti, dal momento che bisogna trovare la combinazione migliore;
- ottimale struttura del patrimonio, coordinando al meglio impieghi e finanziamenti, poiché le immobilizzazioni dovrebbero essere sostenute dal capitale proprio e dal passivo consolidato, mentre l'attivo circolante dovrebbe essere compensato dal capitale proprio e dal passivo a breve termine.

Le imprese possono ottenere dei finanziamenti sia da fonti esterne, se essi derivano da finanziamenti di capitali ottenuti in prestito da terzi, sia da fonti interne, se sono generati attraverso l'autofinanziamento oppure attraverso i conferimenti dell'imprenditore o dei soci oppure dall'accantonamento di riserve legali e statutarie. Nel dettaglio, nelle società i mezzi finanziari possono essere conferiti dai soci sia con versamenti in conto aumento di capitale, sia con versamenti in conto capitale e in entrambi i casi non fruttano interessi. Diversamente il finanziamento può avvenire attraverso versamenti in conto finanziamento, che generano l'obbligo di rimborso creando debiti per la società e che sono oltretutto fruttiferi di interessi da corrispondere in capo ai finanziatori. In quest'ultimo caso i finanziamenti possono essere corrisposti da banche, singoli creditori, soci e risparmiatori, attraverso l'emissione di strumenti finanziari che si

configurano in due tipologie: tipici e atipici. Tra gli strumenti tipici più importanti, è opportuno ricordare le obbligazioni, titoli di debito emessi dalla società che conferiscono al detentore il diritto al rimborso del capitale versato più l'interesse calcolato su tale somma. I finanziamenti interni, costituiscono il capitale proprio, al quale si attribuiscono le seguenti caratteristiche:

- è utilizzato per la copertura di possibili perdite e in caso di fallimento per la copertura di eventuali debiti e per questo motivo prende il nome di capitale di rischio;
- rimane vincolato all'impresa per tutta la sua durata e quindi non presenta alcun tipo di scadenza temporale;
- non deve essere remunerato dal momento che l'impresa non dovrà ricompensare i soci per il loro investimento.

I finanziamenti esterni invece sono formanti del capitale di credito, che si presenta invece con le seguenti caratteristiche:

- poiché l'investitore stabilisce una scadenza entro la quale il debitore deve restituire la somma prestata, è vincolato alla società per durata;
- il finanziamento deve essere remunerato attraverso il pagamento di un tasso di interesse che viene concordato con il creditore;
- è soggetto al rischio di impresa soltanto in misura limitata e circoscritta, in quanto in caso di liquidazione dell'impresa i creditori sociali hanno diritto al pagamento anticipato rispetto ai soci.

Spesso, scegliere di finanziare un'impresa ricorrendo al capitale proprio, oppure al capitale di rischio, comporta la possibilità di immettersi in vantaggi o svantaggi derivanti dal regime fiscale vigente nello Stato di appartenenza. Un tema molto dibattuto all'interno della letteratura economica in ambito fiscale, è proprio quello inerente alle distorsioni generate dalla scelta delle fonti di finanziamento d'impresa. Inevitabile a questo punto, è il collegamento al teorema di Modigliani-Miller. Franco Modigliani e Merton Miller furono due celebri economisti che negli anni '50, giunsero alla primitiva teoria della struttura del capitale. Essi sostenevano che in un mercato perfetto, privo di asimmetrie informative, in assenza di imposte e dei costi del dissesto, il valore di un'impresa è indipendente dalle modalità con cui tale impresa si finanzia. In base a tale prima ipotesi del



teorema, non è rilevante se l'impresa raccoglie i propri finanziamenti esterni attraverso l'emissione di azioni, piuttosto che attraverso il debito<sup>50</sup>. Il valore dell'impresa rimane dunque costante, poiché cambia soltanto la composizione interna tra *equity* (capitale proprio) e debito. Ininfluyente risulta anche essere, in base alla prima proposizione del teorema, la politica dei dividendi attuata dall'impresa. Volendo concretizzare la propria teoria, gli autori rielaborarono nuovamente il teorema supponendo un mercato nel quale siano presente le imposte. La seconda proposizione del teorema infatti, predispone che le imprese possono trarre vantaggio dall'indebitamento qualora nel mercato siano presenti le imposte. Per la prima proposizione di Modigliani-Miller, il valore di un'impresa era dato dalla seguente espressione:

$$V = E(\textit{equity}) + D(\textit{debito})$$

La struttura finanziaria di un'impresa dunque non influenzava il valore di quest'ultima, ne variava soltanto la composizione interna. Introducendo le imposte, indicando con  $T_c$  l'aliquota d'imposta, e con  $D$  l'ammontare del debito la formula della prima proposizione diventa:

$$V = E(\textit{equity}) + T_c D$$

L'essenza di tale espressione è che le imprese possono ottenere un vantaggio dall'indebitamento, potendo dedurre dal pagamento delle imposte sugli utili, il versamento degli interessi riducendo in tal modo il livello di imposizione. I dividendi pagati agli azionisti, che rappresentano il costo del capitale per le imprese non indebitate, non sono di regola deducibili ai fini fiscali. In modo molto intuitivo, la presenza del debito, per la seconda proposizione di Modigliani-Miller, aumenta il valore dell'impresa di un importo pari al valore attuale dei

---

<sup>50</sup> cfr. R. A. Brealey e S. C. Myers, 2011, *Principi di Finanza aziendale*, cit. p.481-483.

vantaggi fiscali derivati dalla contrazione del debito stesso<sup>51</sup>. Chiaramente la conclusione a cui giunsero gli autori non è affatto realistica, in quanto, un aumento del debito aumenterà inevitabilmente il livello dei costi derivanti dall'aumento delle possibilità di dissesto e fallimento che andranno di conseguenza a controbilanciare i vantaggi fiscali ottenuti con il debito. A riguardo, è opportuno fare un riferimento alla teoria del *trade - off*. In base a tale teoria, esiste un'ottimale struttura di finanziamento di un'impresa che minimizza il costo del capitale, e massimizza il valore dell'impresa. Attraverso un'analisi dei benefici ottenibili con il vantaggio fiscale e dei rischi derivanti dai costi del dissesto è possibile vedere come inizialmente il beneficio fiscale aumenta con l'indebitamento. Per livelli di debito moderati aumenta il beneficio fiscale e le possibilità di dissesto sono limitate e insignificanti, i costi del dissesto dunque sono inferiori rispetto ai vantaggi fiscali derivanti dalla contrazione del debito. Ad un certo punto però, all'aumentare del debito aumentano anche in maniera rilevante le probabilità di dissesto e i costi di conseguenza iniziano ad incidere sul valore totale dell'impresa; il vantaggio fiscale dunque inizia a diminuire. In base alla teoria del *trade - off* bisogna dunque individuare una giusta composizione del finanziamento che abbia un rapporto di indebitamento che massimizzi il valore dell'impresa e il valore dei benefici fiscali ottenibili dalla contrazione del debito, riducendo il costo del capitale e i costi del dissesto<sup>52</sup>.




Figura 1: struttura ottimale di finanziamento in base alla teoria del *trade - off*.

Fonte: R.A Brealey e Myers S. C, 2011, Principi di Finanza aziendale.

<sup>51</sup> cfr. R. A. Brealey e S. C. Myers, 2011, Principi di Finanza aziendale, cit. p.484-488.

<sup>52</sup> cfr. R. A. Brealey e S. C. Myers, 2011, Principi di Finanza aziendale, cit. p.505.

Attraverso il teorema di Modigliani – Miller e la teoria del *trade off*, abbiamo visto empiricamente come le imposte possano influenzare il metodo di finanziamento di un'impresa. Entrambe le teorie però vertono principalmente sul tema dell'indebitamento e sul vantaggio derivante dalla deducibilità degli interessi passivi trascurando il trattamento fiscale del capitale proprio. Nella realtà infatti, possono esistere dei sistemi fiscali che siano distorsivi ai fini delle scelte di finanziamento poiché, il trattamento di deducibilità riservato agli interessi passivi, è totalmente assente nei confronti della remunerazione ordinaria derivante dal capitale proprio. Per questo motivo nei decenni passati la maggior parte delle imprese manifestava problemi di sottocapitalizzazione derivanti dall'eccessivo ricorso al capitale di credito incentivato dalla possibilità di dedurre dalla base imponibile gli interessi passivi generati dal debito. L'obiettivo di questo paragrafo, è quello di individuare tra i vari sistemi fiscali analizzati, quello meno distorsivo ai fini della capitalizzazione d'impresa, ovvero quello che meglio garantisce neutralità ed efficienza nella scelta dei metodi di finanziamento. In merito alla questione, l'Italia presenta un particolare *excursus* che con l'attuale riforma Monti, entrata in vigore nel 2012 si conclude con l'applicazione dell'*allowance of capital equity (Ace)*. In passato la maggior parte delle imprese italiane era caratterizzata da una forte sottocapitalizzazione che generava problemi di dissesto a carattere macroeconomico. Fino al 1996 l'eccessivo ricorso al debito generato da un sistema fiscale atto ad agevolare il ricorso al capitale di credito, esponeva l'intero sistema economico italiano al collasso poiché la remunerazione del capitale di terzi costituiva l'abbattimento della base imponibile per deduzione, a differenza dei dividendi che concorrevano interamente alla formazione del reddito imponibile. La riforma Visco, entrata in vigore il 1° Gennaio del 1998 rappresenta all'interno di tale panorama economico un forte elemento di rottura e innovazione. La riforma, prevedeva infatti l'inserimento all'interno del sistema fiscale tributario della *dual income tax* nota come *DIT*, di ispirazione nordeuropea. Obiettivo principale della *DIT*, oltre quello di effettuare un razionamento tra la moltitudine di imposte, tasse e contributi presenti fino ad allora in Italia, era quello di agevolare la capitalizzazione societaria con capitale proprio e penalizzando il ricorso al debito attraverso l'introduzione dell'Imposta

regionale sulle attività produttive (*IRAP*). La *DIT* predisponeva la ripartizione del reddito in due fasce; una fascia ordinaria assoggettata ad un'aliquota d'imposta pari al 36%, e una fascia straordinaria assoggettata ad un'aliquota d'imposta ridotta pari al 19%. La *DIT* però risultò inefficiente e portò all'aggiunta di un moltiplicatore applicato alla fascia di reddito agevolata, generando così un vantaggio positivo rispetto al caso precedente, tale modifica prese il nome di super *DIT*. La riforma inoltre prevedeva la penalizzazione del ricorso al capitale di credito attraverso l'introduzione dell'*IRAP*, poiché gli interessi passivi non erano pienamente deducibili. Un ulteriore elemento di innovazione nel panorama italiano è rappresentato dalla riforma Monti entrata in vigore con la *legge 6 Dicembre 2011 n. 201*. Con l'obiettivo di conseguire la neutralità della tassazione nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese la riforma propone l'introduzione dell'*allowance for corporate equity (ACE)* che ammette la deduzione dall'imponibile del costo opportunità del capitale, chiamato anche rendimento ordinario. L'*ACE* consente di dedurre il costo opportunità del capitale del 3% per il triennio 2012 – 2015, ma riguarda solo le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto al valore presente al 31 Dicembre del 2010<sup>53</sup>. Con un'imposta societaria pari al 27.5% e con l'applicazione dell'*ACE*, il sistema fiscale italiano potrebbe apparentemente avere una disciplina neutrale riguardo alle scelte di finanziamento delle imprese se non fosse per la presenza dell'Imposta regionale delle attività produttive (*IRAP*). L'*IRAP* infatti non ammette la piena deducibilità degli interessi passivi, determinando così un aumento del cuneo fiscale anche nell'ipotesi del finanziamento con capitale di debito e per questo l'imposta risulta decisamente distorsiva. Appare invece neutrale, anche se non economicamente vantaggioso, il trattamento d'imposizione offerto per il capita proprio e per gli interessi passivi tedesco. Con un'aliquota dell'imposta societaria del 15,82%, il sistema tributario tedesco ammette la deducibilità degli interessi passivi, anche se con delle limitazioni, e una parziale esenzione dei dividendi. A partire dal 2008, gli interessi passivi sono deducibili

---

<sup>53</sup> Nel 1991 un insieme di ricercatori dell'*Institute of Fiscal Studies* elaborò un modello di base imponibile che approssimava il profitto. La modifica più innovativa che apportò il gruppo di ricerca consiste nel riconoscimento di una deduzione dall'imponibile per il capitale di proprietà.

nel limite massimo del 30% dell'EBITDA (*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*). Per tale meccanismo esiste però una limitazione, in base alla quale, qualora la società non abbia interessi netti inferiori a 3 milioni di euro, l'ordinamento disconosce la deducibilità dall'imponibile degli interessi passivi<sup>54</sup>. La parte eccedente in rapporto al limite massimo di deducibilità consentito, può essere portata in avanti in un tempo indefinito, a differenza dell'eccedenza dell'EBITDA che invece può essere utilizzata soltanto per i successivi cinque anni. La disciplina dei dividendi, prevede che i dividendi corrisposti a società residenti, sono esenti dall'imposizione per il 95% del loro ammontare a differenza dei dividendi corrisposti a società non residenti che sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta del 25%. Il regime applicato per i dividendi corrisposti a società non residenti, è inoltre assimilabile al pagamento degli interessi di determinati strumenti finanziari. Nonostante un'aliquota d'imposta societaria pari al 15,82 %, la neutralità fiscale nell'ambito delle scelte di finanziamento di un'impresa sembra essere "relativa". Le limitazioni poste alla deducibilità degli interessi passivi rendono la disciplina distorsiva per le piccole - medio imprese, che a differenza delle grandi società di capitali, raggiungono difficilmente un ammontare di interessi passivi netti superiore ai 3 milioni di euro dovendo rinunciare così alla possibilità di poter abbattere l'imponibile. Se pur neutrale dunque, l'ordinamento fiscale tedesco sembra essere appropriato per le grandi società e quindi è sì neutrale, ma non vantaggioso economicamente per l'intero tessuto imprenditoriale. Neutrale e vantaggioso sembra invece essere l'ordinamento fiscale previsto in Gran Bretagna. Il sistema tributario infatti, non prevede norme che impongano dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi e ancora, tutti i rapporti che si instaurano infragruppo, sono assoggettati alla normativa sul *transert pricing*, per la quale qualsiasi remunerazione delle transazioni è in linea con i prezzi del mercato. I dividendi percepiti dalle persone giuridiche ed erogati da società residenti sono sottoposti ad un meccanismo di esenzione e alle società spetta un credito d'imposta pari ad 1/9 del loro ammontare. Se invece si tratta di un dividendo erogato da società non residenti, il credito d'imposta previsto è regolato in base ai trattati stipulati contro le doppie

---

<sup>54</sup> cfr. Cattani C., Carrarese G., 2011, Imposta societaria, cit. p.34-39.

imposizioni<sup>55</sup>. Con un'aliquota d'imposta variabile dal 20% al 24% in base alle varie fasce di reddito, in relazione alla capitalizzazione d'impresa il sistema fiscale britannico oltre ad essere abbastanza neutrale per le imprese residenti, sembra essere anche vantaggioso. Non si compiono infatti delle discriminazioni tra le piccole medio imprese e le grandi società di capitali e ciò risulta anche essere molto stimolante e incentivante per la costituzione di nuove imprese.

#### *4.2 Tassazione internazionale del capitale: neutralità e distorsione.*

Anche nel mercato di capitali si individuano due criteri internazionali d'imposizione, la residenza e la fonte, che vengono abbinate a due differenze nozioni di neutralità fiscale internazionale. Si tratta infatti di neutralità per l'esportazione di capitale, e neutralità per l'importazione. Con l'espressione *capital export neutrality (CEN)*, si indica la neutralità per l'esportazione di capitali quando, *“la scelta da parte di ciascun operatore del paese in cui investire, non viene alterata dalla differenza del trattamento fiscale del rendimento dell'investimento, dovute a diversità nei regimi tributari dei paesi di potenziale localizzazione dell'investimento o alle modalità di interazione tra questi e quello del paese di residenza dell'investitore”*<sup>56</sup>. Il concetto di neutralità da parte dell'esportazione, riguarda il dove investire, dove collocare i propri risparmi, o costituire un nuovo stabilimento di un'attività produttiva. La *capital import neutrality*, è la neutralità riguardante l'importazione di capitali che si manifesta *“quando la scelta di quale operatore debba investire in un determinato Paese non viene alterata dalle differenze nel trattamento fiscale del rendimento dell'investimento, dovute a diversità tra i regimi tributari dei paesi di residenza dei potenziali investitori o delle modalità di interazione tra questi e quello del paese di localizzazione dell'investimento”*<sup>57</sup>. Si parla dunque di neutralità dal lato delle importazioni, nel momento in cui si fa riferimento a chi investe. Ogni Paese, facendo ricorso al principio di residenza, sostiene la neutralità dal lato dell'esportazione di capitali annientando il fattore “diversità dei regimi tributari

---

<sup>55</sup> cfr. Graci G., 2012, Fisco Oggi.it – Rivista telematica.

<sup>56</sup> E.Longobardi (2012), *Economia Tributaria*; cit. p.380.

<sup>57</sup> E. longobardi (2012), *Economia Tributaria*; cit. p.381.

dei paesi della fonte”. Facendo invece ricorso da parte di ciascun Paese al principio della fonte, si sostiene invece la neutralità delle importazioni, eliminando il fattore “diversità dei regimi tributari dei paesi di residenza degli investitori”. Nel concreto, non potranno applicarsi sia il *CEN*, che il *CIN*, bisognerà dunque ricorrere ad una forma di armonizzazione per evitare distorsioni internazionali, a tale fine si è previsto alla stipulazione di trattati bilaterali contro la doppia imposizione. Supponiamo che una società sia residente in un Paese, che chiameremo X, e che effettui un investimento all'estero istituendo una società che abbia un'autonoma personalità giuridica. La società costituita all'estero, pagherà allo stato estero l'imposta societaria sugli utili che fino a quando non saranno distribuiti alla società madre residente nel paese X non saranno sottoposti ad alcun altro tipo di tassazione. Al momento della divisione dei dividendi, lo stato estero impone alla società una ritenuta alla fonte della quale però non si terrà conto ai fini del calcolo dell'imposta societaria del paese X. Tali passaggi, costituiscono in generale il trattamento fiscale del rendimento dell'investimento all'estero. Ciò implica che l'imposizione del paese di residenza non scatta fino a quando gli utili non vengono distribuiti alla casa madre, ovvero fino a quando gli utili non vengono rimpatriati, infatti, l'investimento fino a quel momento sconta solo l'imposta del paese estero. Nel momento in cui una società scegliesse di aprire una filiale, meglio nota come *branch*, la filiale pagherebbe soltanto l'imposta societaria dello stato estero. Nel caso della costituzione di una società con autonoma personalità giuridica all'estero, denotando con l'aliquota  $t_g^x$  del paese di residenza e con  $t_g^e$  l'aliquota del paese estero e indicando con  $w$  la ritenuta alla fonte dello stato estero al momento della distribuzione degli utili, l'aliquota complessiva ( $\vartheta_e$ ) che grava sugli utili provenienti dall'estero è pari a:

$$\vartheta_e = t_g^e + \frac{(t_g^x + wt)(1 - t_g^e)}{(1 + r)^n}$$

dove  $r$  è il tasso di interesse e  $n$  indica i periodi che trascorrono tra la produzione degli utili e la loro effettiva distribuzione. Nel caso in cui invece sia stata costituita una *branch*, l'aliquota complessiva diventa<sup>58</sup>:

$$\mathfrak{D}_e = t_g^x + t_g^e$$

#### *4.3 Imprese italiane all'estero: incentivi e benefici fiscali.*

La liberalizzazione del mercato e la Globalizzazione sono entrambi fenomeni che hanno consentito la libera migrazione di capitali verso Stati differenti dal proprio, consentendo di effettuare investimenti e costituire società al di fuori del proprio Stato di appartenenza. Quando si parla di investimenti esteri bisogna compiere una distinzione tra la costituzione di un nuovo stabilimento in un Paese straniero, oppure la conclusione di un processo di acquisizione e fusione di un'azienda estera. Gli spostamenti internazionali di capitale possono essere distinti in investimenti di capitale diretti ed in investimenti di capitale indiretti. Alla base degli investimenti diretti all'estero, c'è la volontà di ottenere il controllo di un'unità produttiva estera, diversamente dagli investimenti indiretti all'estero che hanno l'obiettivo di ottenere il rendimento massimo associato al rischio di un investimento effettuato. Gli investimenti esteri indiretti sono anche chiamati investimenti di portafoglio e sono dei flussi di capitale con un orizzonte temporale che può essere sia di breve che di lungo periodo. Tipici e concreti esempi sono rappresentati dall'acquisto di obbligazioni, di azioni privilegiate, di azioni straordinarie, certificati di deposito e buoni del tesoro. Ricordiamo che lo *stock* ottimo di attività che si vuole detenere, è strettamente correlato al rischio e al rendimento legato alle attività stesse. Diversamente il Fondo Monetario Internazionale definisce l'investimento diretto come un *“investimento che comporta un rapporto di lungo periodo che riflette un interesse duraturo di un'entità (economica) residente in un dato paese (investitore), in un'entità (economica) residente in un paese diverso da quello di residenza dell'investitore. Il fine primario dell'investitore è quello di esercitare una significativa influenza*

---

<sup>58</sup> cfr. Longobardi E., 2011, *Economia tributaria*, cit. p. 388-389.



sulla gestione dell'impresa residente nell'altro paese”<sup>59</sup>. Attraverso gli investimenti diretti è dunque possibile costituire le imprese multinazionali, vale a dire quelle imprese nelle quali il processo produttivo è svolto in vari Paesi. La possibilità di stabilire relazioni economiche internazionali porta con sé un concorso di potestà impositiva tra più Stati, generando il fenomeno della doppia imposizione internazionale. Per doppia imposizione internazionale s'intende la sovrapposizione dei presupposti d'imposta tra due o più Paesi assoggettando più volte la stessa ricchezza a differenti forme d'imposizione. La doppia imposizione internazionale sussiste però solo quando un aggravio è generato dall'imposizione dei vari Stati, producendo un ammontare complessivo delle imposte versate superiore a quello che si sarebbe ottenuto attraverso l'imposizione di un singolo Stato. Per ovviare al problema della doppia imposizione internazionale, nel 1971 fu costituita l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, brevemente chiamata *OCSE*. Tale organizzazione assume un ruolo importante nel panorama internazionale, poiché disciplina e applica trattati e convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione tra differenti Stati. Nonostante però la presenza di innumerevoli convenzioni e innumerevoli trattati, è possibile ritrovare nel panorama fiscale internazionale dei regimi fiscali che offrano maggiori vantaggi e benefici riguardo agli investimenti esteri. Si innesca dunque una concorrenza positiva nella ricerca del sistema fiscale più appetibile e conveniente per gli investimenti all'estero. Da quanto emerge dalle ricerche, tra gli Stati analizzati la Federazione degli Emirati Arabi Uniti offre incentivi e vantaggi fiscali molto convenienti e attraenti per gli investitori esteri. L'ordinamento fiscale della Federazione, infatti, è composto da zone differenti soggette ad altrettante differenti discipline. Il sistema tributario è caratterizzato dalla presenza di zone a tassazione ordinarie e zone a tassazione privilegiata denominate *free zone*. Le *free zone* sono trenta e si distinguono in *free zone* generaliste nelle quali è possibile svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale, e le *free zone* specialistiche che invece consentono lo svolgimento esclusivo di specifiche attività economiche. L'investitore italiano che volesse impiegare il proprio capitale in una delle zone a fiscalità privilegiata, deve possedere i requisiti

---

<sup>59</sup> M. Giannetti (2000), *Movimenti di capitale finanziari e produttivi*; cit. p.4.

predisposti dalle autorità municipali e federali per poter ottenere la licenza, in base alla propria attività esercitata, per poter operare liberamente. La licenza ottenuta però, consente di operare solo all'interno della municipalità nella quale viene richiesta e dalla quale viene concessa. Gli investitori esteri possono detenere interamente società costituite all'interno della *free zone* godendo di una totale esenzione dell'imposta societaria per un arco temporale di cinquant'anni rinnovabile dalle autorità di riferimento. Non sono inoltre presenti tasse sulle società per un periodo non inferiore ai quindici anni, dazi doganali e restrizioni di carattere valutario. La legge societaria però prevede restrizioni per soggetti che non hanno la cittadinanza di stabilire attività produttive all'interno della Federazione o di acquisire quote cospicue e consistenti di società locali. Tali restrizioni, prevedono l'indispensabile partecipazione all'affare di un soggetto residente sotto le vesti di azionista, *sponsor* o garante dell'investitore estero. Inoltre per alcune tipologie di società è necessaria la presenza di un soggetto residente anche all'interno del consiglio di amministrazione. Qualora le società estere non residenti non dispongano di partecipazioni o garanzie da parte di soggetti residenti, possono operare nel territorio della Federazione sono attraverso un agente di commercio. Se un residente italiano possiede componenti di reddito imponibili negli Emirati Arabi, l'ordinamento tributario italiano per calcolare le imposte sul reddito, ha la possibilità di includere nel reddito imponibile tali elementi di reddito salvo la presenza di specifiche disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni<sup>60</sup>. Nonostante la Federazione degli Emirati Arabi sia compresa all'interno delle *black list* italiane, sussiste tra i due Stati una Convenzione contro la doppia imposizione. Stipulata ad Abu Dhabi il 22 Gennaio del 1995 è modificata con la legge del 28 Agosto 1997 n. 309, la Convenzione tra l'Italia e la Federazione degli Emirati Arabi è in vigore dal 5 Novembre del 1997. Inoltre, con il decreto ministeriale del 4 Settembre del 1996, gli Emirati Arabi sono inseriti all'interno della *white list* contenete i Paesi che vicendevolmente scambiano informazioni e pertanto godono di una tassazione di favore riguardo agli interessi e ai proventi derivanti dal possesso di obbligazioni provenienti dallo Stato italiano. Ricordiamo, inoltre, che per le stabili organizzazioni di imprese

---

<sup>60</sup> cfr. Giordano A., 2011, Fisco Oggi.it, Rivista telematica.

italiane è consentita la deduzione delle le spese effettuate per gli scopi principali, tali deduzioni sono ammesse anche per le spese di direzione generale e per le spese di amministrazione. Un altro Stato appetibile per gli investitori esteri è la Cina, in particolar modo l'ordinamento fiscale della città di Hong Kong<sup>61</sup>. La città di Hong Kong è infatti una perfetta base per stabilire la sede centrale di un'impresa in forma societaria. In primo luogo l'efficiente burocrazia consente di ottenere in pochi giorni lavorativi la registrazione societaria, e le pratiche legali e burocratiche sono abbastanza ridotte e semplificate. A Hong Kong, è prevista un'aliquota ordinaria dell'imposta societaria sugli utili pari al 16,5% ed inoltre un'imposta sui salari tra le più basse al Mondo. Sono esenti da imposizione le plusvalenze, i dividendi, gli interessi, le vendite e le importazioni ed è inoltre possibile ottenere l'esenzione totale dell'imposta sui profitti per quegli utili generati da operazioni svolte al di fuori di Hong Kong. L'Italia, nonostante non faccia parte dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (*OCED*), considera la città di Hong Kong un paradiso fiscale. Particolare attenzione infatti è rivolta dalle autorità fiscali italiane ad ogni singola transazione da e per Hong Kong esigendo che i contribuenti che vi svolgono attività commerciali forniscano dettagliate documentazioni che accertino la reale sostanza economica delle loro attività o delle loro realtà societarie estere.

---

<sup>61</sup> cfr. Newsmercati, 2011, Registrare società a Hong Kong per svolgere operazioni in Cina.

## **CONCLUSIONI.**

A fronte dell'analisi dei sistemi fiscali effettuata sui dieci Paesi sopra approfonditi, si è giunti a stilare un profilo individuale delle varie imposte societarie, identificandone i soggetti passivi, i presupposti del tributo, l'aliquota d'imposta e i metodi di calcolo della base imponibile. Tali elementi hanno costituito i dati utili ai fini degli obiettivi principali dell'elaborato. Partendo da tali presupposti, ho confrontato le varie discipline tributarie relative all'imposta societaria, formulando un confronto tra i sistemi fiscali dei vari Paesi, atto ad individuare un sistema meno distorsivo ai fini della capitalizzazione d'impresa. Tale qualità è stata individuata nel sistema fiscale tedesco nel quale è ammessa, se pur in maniera limitata, la deducibilità degli interessi passivi e una parziale esenzione dei dividendi corrisposti alle società intese come persone giuridiche. In questo caso, però, la neutralità non implica un vantaggio economico per le imprese, in quanto, possono godere della deduzione degli interessi passivi soltanto le società che abbiano un ammontare di interessi passivi netti superiore a 3 milioni di euro. Il sistema tedesco dunque, appare sì neutrale, ma discriminante per le piccole medio imprese che difficilmente raggiungono un ammontare di interessi passivi netti così elevato. Neutrale e vantaggioso, se pur con un'aliquota societaria più elevata, è il sistema tributario britannico che non ammette dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi e prevede un meccanismo di esenzione dei dividendi percepiti dalle persone giuridiche che ammette la tassazione di 1/9 del loro ammontare. Relativamente ai fenomeni di liberalizzazione dei mercati e Globalizzazione verificatisi negli ultimi decenni, si è assistito all'aumento di migrazione di capitali all'estero con la conseguente possibilità di costituirvi imprese o di istituirvi delle filiali. A tal proposito ho ritenuto fosse di fondamentale importanza trovare il sistema fiscale che consentisse ad un investitore italiano di effettuare investimenti all'estero. I sistemi fiscali che più sembrano essere efficienti al fine di offrire vantaggi e agevolazioni per gli investimenti esteri sono, a mio avviso, la Cina e la Federazione degli Emirati Arabi Uniti, in particolare le città di Hong Kong e Dubai. Nel primo caso, l'ordinamento fiscale cinese predispone un'aliquota ordinaria di imposta

societaria tra le più basse al mondo pari al 16,5% non effettuando distinzione tra imprese residenti ed imprese estere. Inoltre è possibile ottenere la totale esenzione dell'imposta sui profitti per gli utili derivanti da operazioni svolte al di fuori dalla città di Hong Kong. Nel secondo caso l'investitore italiano che volesse impiegare il proprio capitale in una delle c.d. *free zone* della Federazione degli Emirati Arabi Uniti, ottenuti i requisiti predisposti dalle autorità municipali e federali, può ottenere la licenza per potere operare liberamente e per poter quindi usufruire della totale esenzione dell'imposta societaria per cinquant'anni, potendo rinnovarla alla scadenza, rivolgendosi alle autorità competenti. In tali zone, inoltre, non sono presenti tasse sulle società per un periodo non inferiore ai quindici anni, dazi doganali e restrizioni di carattere valutario. Spero che, l'analisi effettuata sia un punto di riflessione volto al razionamento del sistema tributario italiano. In primo luogo, si dovrebbe cercare di ottenere un'equità nel trattamento degli interessi passivi ai fini della capitalizzazione d'impresa. Per ottenere tale risultato, a mio avviso, dovrebbero essere deducibili dall'Imposta regionale delle attività produttive (IRAP) gli interessi passivi, in tal modo anche il sistema italiano otterrebbe la neutralità necessaria a combattere le distorsioni esistenti, e si raggiungerebbe una situazione ottimale, dato che, è prevista attraverso l'introduzione dell'ACE (*Allowance of capital equity*) la deducibilità del 3% del capitale proprio, anche denominato remunerazione ordinaria. Spero inoltre che, il confronto effettuato tra i vari Paesi, possa essere d'interesse per gli investitori che abbiano intenzione di apportare i propri capitali all'estero, basandosi così sulle conclusioni da me derivate. Sarebbe opportuno, effettuare ulteriori comparazioni ai fini di intraprendere una ricerca ancora più specifica e dettagliata e prendere in considerazione ulteriori peculiarità appartenenti a sistemi fiscali di altri Paesi, che in questo luogo non è stato possibile approfondire. Attraverso la comparazione infatti, è possibile individuare nuovi spunti di riflessione ed inoltre cogliere tutte le possibili opportunità, incentivando così gli operatori economici ad investire il proprio capitale all'estero, affinché possano ottenere maggiori profitti derivanti da sistemi fiscali vantaggiosi. Per quale ragione un soggetto dovrebbe investire il proprio capitale, piuttosto che risparmiarlo? La risposta è da ricercare in una celebre riflessione di Adam Smith secondo il quale "*l'unico motivo che determina*

*il possessore di un capitale a investirlo nell'agricoltura o nell'industria, è il proprio profitto”.*

## ***BIBLIOGRAFIA.***

Borghi A. e Criso P. e Ferneti G., Enti Locali, 2012, “Tributi e Fiscalità”, IPSOA.

Bosco B. – L. Parisio, 2009, “Lezioni di Scienza delle Finanze”, Giappichelli, Torino.

Bosi P. e Guerra M.Cecilia, 2012, “I tributi nell’economia italiana”, il Mulino, Bologna.

Brealey Richard A. e Myers Stewart C., 2011, “Principi di Finanza aziendale”, McGraw-Hill, Milano.

Cisello A. e Saggese P., 2012, “Contenzioso tributario”, a cura di Eutekne.

Corasaniti G. e De Capitani Di Vinercante P. e Uckmar V. e Corrado Oliva C., 2012, “Diritto tributario internazionale”, Cedam.

De Luca G., 2012, “Compendio di diritto tributario”, Simone, Ariccia (Roma).

Di Majo A., 1998, “La tassazione del risparmio in Italia e nei principali Paesi Europei”, Giuffrè, Milano.

Di Majo A., 1998, “La tassazione del risparmio nei principali Paesi Europei”, Giuffrè, Milano.

Emanuele E.F.M, 2005, “Lezioni di Scienza delle finanze”, ESI, Napoli.

Groppelli A., Nikbakht E., 2012, “Finance”, Barron’s Business Review Books.

IPSOA, 2012, “Manuale di fiscalità internazionale”, a cura di Dragonetti A. e Sondrini A. e Piacentini V.

Italy-America Chamber of Commerce Southeast, 2012, Doing business in Florida Guida 3, La legislazione fiscale.

Jacques M., 2009, “When China rules the world”, Londra.

Longobardi E., 2012, “Economia Tributaria”, McGraw-Hill, Milano.

Marino G., 2009, “Paradisi e Paradossi fiscali: il rovescio del diritto tributario internazionale”, Egea.

Ministero dello Sviluppo Economico, Dossier Corea del Sud, a cura di Interprofessionalnetwork.

Rosen H. S., 2010, Scienza delle Finanze, McGraw-Hill, Milano.

Taccone A., 2006, “Il dibattito sulla tassazione delle società”, Quaderni Dptea n°143, Luiss Guido Carli, Roma.

Ufficio di Shangai, 2012, Istituto nazionale per il Commercio Estero, “La tassazione delle imprese straniere”.

Voza A., 2006, “Tassazione delle imprese straniere in Cina”, Fiscalità Internazionale.



## ***SITOGRAFIA.***

Campa G. e Castaldo A., 2011, “Guida allo studio”, <http://www.docsity.com>, consultato il 10.08.2012.

Cattani C. e Carrarese G., 2011, “Imposizione societaria Regimi fiscali a confronto”, <http://www.confindustria.it>, consultato il 14.07.2012.

Giordano A., 2011, “Scheda Paese: Emirati Arabi Uniti”, <http://fiscooggi.it>, consultato il 22.09.2012.

Graci A. G., 2011, “Scheda Paese: Stati Uniti d’America”, <http://fiscooggi.it>, consultato il 29.07.2012.